

dervi - Mancata individuazione nel giudice del dibattimento - *Ius superveniens* - Restituzione degli atti al giudice *a quo*. (Cod. proc. pen., art. 160, comma primo; Costituzione, artt. 2, 3, 97 e 101, comma secondo).

Processo penale - Dibattimento - Fascicolo per il dibattimento - Decreto di irreperibilità dell'imputato - Inserimento nel fascicolo per il dibattimento - Mancata previsione - *Ius superveniens* - Restituzione degli atti al giudice *a quo*. (Cod. proc. pen., art. 431; Costituzione, artt. 2, 3, 97 e 101, comma secondo).

N. 72 — Ordinanza 5 febbraio 1992 Pag. 479

Procedimento civile - Riforma - Introduzione del giudice unico - Entrata in vigore (in data 1° gennaio 1992) - Asserito contrasto con il principio di efficienza dell'amministrazione della giustizia - Manifesta infondatezza della questione. (Cod. proc. civ., art. 189; legge 26 novembre 1990, n. 353, art. 92; Costituzione, art. 97).

Legge in genere - Entrata in vigore - Fissazione - Discrezionalità del legislatore.

Procedimento civile - Riforma - Introduzione del giudice unico - Entrata in vigore - Fissazione al 1° gennaio 1992 - Eventuali, probabili, differimenti del termine - Manifesta inammissibilità della questione. (Legge 21 novembre 1991, n. 374, art. 50; Costituzione, art. 97).

Ordinanza di remissione - Individuazione dell'oggetto della questione - Indicazione di norma non ancora esistente alla data dell'ordinanza - Manifesta inammissibilità della questione.

N. 73 — Sentenza 17 febbraio 1992 » 483

Avvocato e procuratore - Previdenza forense - Pensione di anzianità - Diritto - Condizione della cancellazione dagli albi - Ingiustificata disparità rispetto al trattamento di vecchiaia e a quello di anzianità di alcune categorie di lavoratori autonomi - Non fondatezza della questione. (Legge 20 settembre 1980, n. 576, art. 3, comma secondo; Costituzione, artt. 3, 4, comma primo, 35, comma primo, e 38, comma secondo).

Previdenza e assistenza sociale - Professionisti - Pensione di vecchiaia e pensione di anzianità - Differenze - Abbandono della professione come condizione per il diritto alla pensione di anzianità - Inerenza alla *ratio* di tale pensione.

Avvocato e procuratore - Previdenza forense - Pensione di anzianità - Diritto - Incompatibilità con l'iscrizione ad albi professionali o elenchi di lavoratori autonomi e con qualsiasi attività di lavoro dipendente - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (Legge 20 settembre 1980, n. 576, art 3, comma secondo; Costituzione, artt. 3 e 4, comma primo).

N. 74 — Sentenza 17 febbraio 1992 Pag. 491

Posta e telecomunicazioni - Corrispondenza postale - Lettere raccomandate - Perdita totale - Limite alla responsabilità dell'amministrazione verso l'utenza - Pagamento di indennizzo pari a dieci volte il «diritto» di raccomandazione - Asserita irragionevolezza - Manifesta infondatezza della questione. (D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, artt. 6, 28, 48 e 93; Costituzione, artt. 3, 43 e 113).

Amministrazione pubblica - Responsabilità verso terzi per fatto dei dipendenti - Leggi restrittive della responsabilità nell'ambito dei rapporti contrattuali - Possibilità - Condizione - Razionalità delle leggi. (Costituzione, art. 28).

Posta e telecomunicazioni - Corrispondenza postale - Lettere raccomandate - Perdita totale - Limite alla responsabilità dell'amministrazione verso l'utenza - Pagamento di indennizzo pari a dieci volte il «diritto» di raccomandazione, anche in caso di sottrazione dolosa del contenuto della corrispondenza da parte di dipendenti dell'amministrazione - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, artt. 6, 28, 48 e 93; Costituzione, art. 28).

N. 75 — Sentenza 17 febbraio 1992 » 497

Volontariato (attività di) - Natura - Possibilità di classificare il volontariato in un determinato campo materiale - Esclusione - Incidenza e conseguente sua disciplina nell'ambito di una pluralità di materie.

Volontariato (attività di) - Condizioni di uno svolgimento uniforme su tutto il territorio nazionale - Necessaria garanzia - Rapporti tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato - Principi che presiedono al loro regolamento - Natura di principi generali dell'ordinamento giuridico - Carattere vincolante per l'esercizio di competenze regionali e provinciali.

Volontariato (attività di) - Legge-quadro - Rapporti tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato - Fissazione di principi vincolanti la successiva disciplina regio-

N. 78 — Sentenza 19 febbraio 1992 Pag. 525

Zootecnia - Interventi legislativi urgenti per la zootecnia (a seguito di parziale dichiarazione di illegittimità costituzionale di precedente normativa) - Ricorso della Provincia di Trento - Lamentato ripristino dei contenuti già censurati (sentenza n. 116 del 1991) con conseguente elusione di giudicato costituzionale - Non fondatezza della questione. (*Legge 8 agosto 1991, n. 252, artt. 1, comma primo, e 2, comma primo; Costituzione, art. 136*).

Pronunce della Corte costituzionale - Sentenze dichiarative di illegittimità costituzionale - Effetti - Intangibilità. (*Costituzione, art. 136*).

Zootecnia - Interventi legislativi urgenti per la zootecnia - Progetti integrati di rilevanza nazionale e relativi finanziamenti - Lamentata lesione delle competenze nonché dell'autonomia finanziaria della Provincia di Trento - Non fondatezza della questione. (*Legge 8 agosto 1991, n. 252, artt. 1, comma primo, e 2, comma primo; Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8 n. 21; 9 nn. 3 e 8; e 16; nonché titolo VI*).

N. 79 — Sentenza 19 febbraio 1992 » 533

Responsabilità civile - Responsabilità per attività pericolosa (nella specie: venatoria) - Impossibilità di individuare uno specifico responsabile del danno - Presunzione di responsabilità nei confronti di tutti i «partecipi all'attività» - Omessa previsione - Prospettata disparità di trattamento dei danneggiati da attività pericolosa rispetto alle vittime della circolazione stradale - Inammissibilità della questione. (*Cod. civ., art. 2050; Costituzione, art. 3, in relazione alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, modificata dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39*).

Responsabilità civile - Responsabilità per attività pericolosa (nella specie: venatoria) - Impossibilità di individuare uno specifico responsabile del danno - Presunzione di responsabilità nei confronti di tutti i «partecipi all'attività» - Omessa previsione - Asserita violazione del diritto di azione del danneggiato - Inammissibilità della questione. (*Cod. civ., art. 2050; Costituzione, art. 24*).

Responsabilità civile - Danno alla persona causato da soggetto non identificato - Vittime di attività pericolose e vittime della circolazione stradale - Onere probatorio - Disci-

Procedimento civile - Giudizio di opposizione ad ordinanze-ingiunzioni - Instaurazione davanti all'autorità giudiziaria con competenza su territorio su cui sia insediata la minoranza slovena - Lingua ufficiale del processo - Parificazione della lingua slovena alla lingua italiana - Inammissibilità della questione. (*Legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 22 e 23 e cod. proc. civ., art. 122, combinato disposto; Costituzione, art. 6; Statuto speciale Regione Friuli-Venezia Giulia, art. 3).*

Procedimento civile - Giudizio di opposizione ad ordinanze-ingiunzioni - Instaurazione davanti all'autorità giudiziaria con competenza su territorio su cui sia insediata la minoranza slovena - Lingua ufficiale del processo - Parificazione della lingua slovena a quella italiana - Richiesta di sentenza additiva - Pluralità di soluzioni in materia - Intervento del legislatore - Necessità ed auspicabilità.

N. 63 — Sentenza 5 febbraio 1992 Pag. 421

Impiegato di enti locali - Indennità premio di servizio - Erogazione nella forma indiretta - Prole maggiorenne dell'iscritto all'I.N.A.D.E.L. deceduto in attività di servizio - Diritto all'indennità - Condizioni (inabilità a proficuo lavoro, nullatenenza, vigenza a carico dell'iscritto e stato di nubilato e di vedovanza) - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (*Legge 8 marzo 1968, n. 152, art. 3, comma secondo, lett. b; Costituzione, art. 3).*

Previdenza e assistenza sociale - Indennità premio di servizio I.N.A.D.E.L. e indennità di buonuscita corrisposta ai dipendenti statali - Natura - Sostanziale equiparazione - Progressiva attuazione in via legislativa e giurisprudenziale.

Impiego pubblico - Indennità di fine rapporto - Indennità premio di servizio e indennità di buonuscita - Omogeneità dei due trattamenti a decorrere dal 3 maggio 1982 - Discriminazione per i trattamenti anteriori a tale data - Assorbimento della questione. (*D.L. 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1988, n. 153 -, art. 6; Costituzione, artt. 3, 36 e 38).*

N. 64 — Sentenza 5 febbraio 1992 » 427

Amministrazione pubblica - Atti compiuti dai dipendenti in violazione di diritti - Responsabilità verso terzi - Principi costituzionali - Interpretazione. (*Costituzione, art. 28).*

plina non differenziata - Risarcimento del danno alle vittime incolpevoli di attività pericolose - Possibilità attraverso la modifica del regime dell'onere della prova - Esclusione.

Responsabilità civile - Attività pericolosa - Danno alla persona causato da soggetto non identificato - Introduzione di un nuovo criterio di imputazione basato sulla mera «partecipazione» all'attività pericolosa - Competenza del legislatore.

N. 80 — Sentenza 19 febbraio 1992 Pag. 541

Giudizio *a quo* - Vizi - Valutazione delle eccezioni pregiudiziali e preliminari - Sindacabilità da parte della Corte costituzionale - Esclusione.

Arbitrato - Lodo arbitrale - Esecutività con decreto pretorile *inaudita altera parte* - Eccezione di inammissibilità della questione per difetto di rilevanza - Reiezione.

Arbitrato - Lodo arbitrale - Esecutività con decreto pretorile *inaudita altera parte* - Impossibilità per la parte soccombente di far valere le eccezioni e di proporre impugnativa - Denunciata compressione del diritto di difesa - Non fondatezza della questione. (Cod. proc. civ., art. 825; Costituzione, art. 24).

Azione e difesa (diritto di) - Contraddittorio tra le parti - Differimento della sua instaurazione - Fattispecie - Compatibilità con la garanzia del diritto di difesa - Sussistenza. (Costituzione, art. 24).

N. 81 — Sentenza 19 febbraio 1992 » 549

Lavoro (rapporto di) - Licenziamento illegittimo - Ordine di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro - Facoltà del lavoratore di optare per il pagamento di un'indennità sostitutiva - Asserita violazione del diritto al lavoro e contrarietà all'obbligo della tutela del lavoro - Non fondatezza della questione. (Legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, comma quinto, nel testo modificato dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108; Costituzione, artt. 4, 35 e 41).

Lavoro (rapporto di) - Licenziamento illegittimo - Ordine di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro - Facoltà del lavoratore di optare per il pagamento di un'indennità sostitutiva - Ritenuta configurazione di un diritto di dimissioni indennizzate - Esonero da qualsivoglia motivazione

della scelta operata - Conseguente violazione del principio di eguaglianza (rispetto ad altri casi di dimissioni indennizzate) - Non fondatezza della questione. (*Legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, comma quinto, nel testo modificato dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108; Costituzione, art. 3*).

Lavoro (rapporto di) - Licenziamento illegittimo - Ordine di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro - Facoltà del lavoratore di optare per il pagamento di un'indennità sostitutiva - Ammontare dell'indennità - Irragionevolezza - Non fondatezza della questione. (*Legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, comma quinto, nel testo modificato dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108; Costituzione, art. 3*).

Giudizio di ragionevolezza - Carenza di un termine di confronto - Valutazione delle norme alla stregua del principio di ragionevolezza - Possibilità solo in caso di irrazionalità manifesta.

N. 82 — Sentenza 19 febbraio 1992 Pag. 555

Lavoro (controversie in materia di) - Licenziamenti individuali - Tentativo obbligatorio di conciliazione - Previsione come condizione di procedibilità dell'azione - Asserita lesione del diritto alla tutela giurisdizionale - Non fondatezza della questione. (*Legge 11 maggio 1990, n. 108, art. 5; Costituzione, artt. 3 e 24*).

Azione e difesa - Diritto - Garanzia costituzionale - Limitazioni e condizionamenti del diritto di azione (c.d. «giurisdizione condizionata») - Possibilità - *Ratio* compatibile con i principi costituzionali. (*Costituzione, art. 24*).

N. 83 — Sentenza 19 febbraio 1992 » 563

Elezioni - Elezioni comunali - Presentazione delle candidature - Liste elettorali - Sottoscrizione delle liste da parte di un numero di elettori superiore a quello prescritto come massimo dalla legge - Eliminazione delle candidature dalla competizione elettorale - Asserita irragionevolezza della disposizione, nonché ritenuto suo contrasto con i principi del libero accesso alle cariche elettive e del buon andamento della pubblica amministrazione - Non fondatezza della questione. (*D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 30, comma primo, lett. a; Costituzione, artt. 3, 51 e 97*).

Processo penale - Misure cautelari - Imputati minorenni - Custodia cautelare - Richiesta «esclusiva» del P.M. - Impossibilità per il giudice di disporre una misura diversa, all'infuori della rimessione in libertà dell'imputato - Conseguente impossibilità di motivazione del provvedimento adottato, o di una motivazione non contraddittoria né apparente - Non fondatezza della questione. (Cod. proc. pen., art. 291, comma primo-bis, inserito dall'art. 12 del d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12; Costituzione, artt. 101 - rectius: 111 -, comma secondo, e 13, comma secondo).

Processo penale — Misure cautelari - Imputati minorenni - Custodia cautelare - Richiesta «esclusiva» del P.M. - Impossibilità per il giudice di disporre una misura diversa, all'infuori della rimessione in libertà dell'imputato - Conseguente riduzione della piena giurisdizione del giudice ad opera di una parte (P.M.) - Non fondatezza della questione. (Cod. proc. pen., art. 291, comma primo-bis, inserito dall'art. 12 del d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12; Costituzione, artt. 101, comma secondo, e 102, comma primo).

Processo penale - Misure cautelari - Imputati minorenni - Custodia cautelare - Richiesta «esclusiva» del P.M. e vincolante nei confronti del potere decisorio del giudice - Preteso eccesso dai limiti imposti dalla legge delega - Non fondatezza della questione. (Cod. proc. pen., art. 291, comma primo-bis, inserito dall'art. 12 del d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12; Costituzione, artt. 70 e 76, in relazione al combinato disposto degli artt. 7 e 2, n. 59 della legge 16 febbraio 1987, n. 81).

N. 5 — Ordinanza 20 gennaio 1992 Pag. 39

Processo penale - Procedimento davanti al pretore - Giudizio abbreviato - Termini - Richiesta tardiva - Inammissibilità del giudizio - Lamentata disparità di trattamento tra imputati, con prolungata privazione della libertà personale e con lesione del diritto di difesa - Manifesta infondatezza della questione. (Cod. proc. pen., art. 560; Costituzione, artt. 2, 3 e 24).

N. 6 — Ordinanza 20 gennaio 1992 » 43

Reati contro la pubblica amministrazione - Interesse privato in atti di ufficio e abuso innominato d'ufficio - Fatti anteriori all'entrata in vigore della legge n. 86 del 1990 - Disciplina transitoria - Mancata previsione - Trattamento di favore

N. 69 — Ordinanza 5 febbraio 1992 Pag. 467

Competenza penale - Conflitti - Contrasto tra giudice dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento - Prevalenza della decisione del giudice del dibattimento - Lamentata imposizione al giudice (delle indagini preliminari) di una attività processuale non prevista dalla legge, in virtù di un provvedimento, ritenuto erroneo, di altra autorità giudiziaria - Manifesta infondatezza della questione. (*Cod. proc. pen., art. 28, comma secondo; Costituzione, artt. 101, comma secondo, 2, 3 e 97*).

Processo penale - Fascicolo per il dibattimento - Inserimento nel fascicolo del decreto di citazione per l'udienza preliminare - Omessa previsione - Manifesta inammissibilità della questione per difetto di rilevanza. (*Cod. proc. pen., art. 431; Costituzione, artt. 2, 3 e 97*).

N. 70 — Ordinanza 5 febbraio 1992 » 471

Competenza penale - Conflitti - Contrasto fra giudice dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento - Prevalenza della decisione del giudice del dibattimento - Denunciata violazione dei principi della soggezione del giudice soltanto alla legge, del giudice naturale nonché della direttiva della legge delega in tema di risoluzione dei conflitti di competenza - Manifesta infondatezza della questione. (*Cod. proc. pen., art. 28, comma secondo; Costituzione, artt. 25, 76 - in relazione all'art. 2 n. 15 della legge 16 febbraio 1987, n. 81 -, e 101, comma secondo*).

N. 71 — Ordinanza 5 febbraio 1992 » 475

Competenza penale - Conflitti - Contrasto tra giudice dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento - Prevalenza della decisione del giudice del dibattimento - Impossibilità di proporre ricorso dinanzi alla Cassazione e imposizione al giudice delle indagini preliminari di un'attività non prevista da alcuna disposizione di legge, in virtù di un provvedimento, ritenuto erroneo, di altra autorità giudiziaria - Manifesta infondatezza della questione. (*Cod. proc. pen., art. 28, comma secondo; Costituzione, artt. 2, 3, 97 e 101, comma secondo*).

Processo penale - Decreto di irreperibilità - Termine di efficacia - Rinnovazione - Organo giudiziario che deve proce-

Istruzione pubblica - Atti compiuti in violazione di diritti - Responsabilità civile verso terzi - Personale scolastico - Responsabilità diretta per *culpa in vigilando* - Esclusione - Surroga dell'amministrazione, salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave - Assunta violazione del principio di responsabilità dei pubblici dipendenti - Non fondatezza della questione. (*Legge 11 luglio 1980, n. 312, art. 61, comma secondo; Costituzione, art. 28*).

N. 65 — Sentenza 5 febbraio 1992 Pag. 435

Corte dei conti - Giudizi innanzi ad essa - Regolamento di procedura - Natura. (*R.D. 13 agosto 1933, n. 1038*).

Corte dei conti - Giudizi in materia contabile (ad istanza di parte) - Giudizio per rimborso di quote di imposta inesigibili - Notificazione ed avvisi all'amministrazione finanziaria interessata - Omessa previsione - Asserita violazione del diritto di difesa della stessa amministrazione - Inammissibilità della questione. (*R.D. 13 agosto 1933, n. 1038, artt. 52, 53 e 54; Costituzione, art. 24*).

Corte dei conti - Giudizi in materia contabile - Regolamentazione diversa da quella attualmente vigente - Scelte relative - Spettanza alla discrezionale valutazione del legislatore.

N. 66 — Sentenza 5 febbraio 1992 » 441

Agricoltura e foreste - Competenze in materia di bonifica - Assegnazione alle Regioni - Principi fondamentali in materia - Vincoli all'esercizio delle competenze regionali. (*D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, art. 1, lett. h; d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, artt. 66, 69 e 73*).

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Oggetto - Legge-provvedimento - Sindacato della Corte - Valutazione degli elementi di fatto posti a base della scelta compiuta dal legislatore - Esclusione.

Regione Emilia-Romagna - Bonifica - Classificazione dell'intero territorio regionale come area di bonifica - Mancata, contestuale, indicazione di zone di territorio determinate e specifiche da assoggettare al relativo regime - Lamentata lesione di principi fondamentali di leggi statali in materia - Non fondatezza della questione (con assorbimento degli ulteriori profili di costituzionalità prospettati). (*Legge Regione Emilia-Romagna 23 aprile 1987, n. 16, art. 3, comma primo; Costituzione, artt. 117, 97 e 18*).

Procedimento civile - Giudizio di opposizione ad ordinanze-ingiunzioni - Uso esclusivo della lingua italiana - Questione di costituzionalità - Estensione al processo civile - Limiti di rilevanza - Inammissibilità della questione. (*Legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 22 e 23 e cod. proc. civ., art. 122, combinato disposto; Costituzione, art. 3*).

Minoranze etniche - Uso della lingua materna nell'ambito della comunità di appartenenza - Diritto - Collegamento con i principi supremi della Costituzione - Riconoscimento nell'ordinamento internazionale. (*Costituzione, art. 6 e X disp. trans.; Statuto speciale Regione Friuli-Venezia Giulia, art. 3; Patto internazionale per i diritti civili e politici 19 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881*).

Regione Friuli-Venezia Giulia - Popolazione slovena ivi residente - Qualificazione come «minoranza linguistica riconosciuta» - Fondamento normativo. (*Trattato di Osimo stipulato tra l'Italia e la Jugoslavia il 10 novembre 1975, reso esecutivo con legge 14 marzo 1977, n. 73*).

Minoranze linguistiche - Minoranza slovena residente nel Friuli-Venezia Giulia - Diritto all'uso della lingua materna nei rapporti con gli uffici pubblici - Tutela derivante dalla Costituzione e da impegni internazionali dello Stato italiano - Efficacia differita delle norme - Interposizione del legislatore per la loro attuazione - Necessità.

Minoranze linguistiche - Minoranza slovena residente nel Friuli-Venezia Giulia - Diritto all'uso della lingua materna nei rapporti con le autorità pubbliche e, in particolare, con quelle giurisdizionali - Garanzia costituzionale in via di principio - Effettività ed azionabilità del diritto - Possibilità allo stato della vigente legislazione. (*Costituzione, art. 3; Statuto speciale Regione Friuli-Venezia Giulia, art. 3; legge 19 luglio 1967, n. 568*).

Procedimento civile - Giudizio di opposizione ad ordinanze-ingiunzioni (applicative di sanzioni amministrative) - Instaurazione davanti al pretore con competenza su territori in cui sia insediata la minoranza slovena - Appartenenti alla minoranza slovena - Facoltà di usare la lingua materna usufruendo della traduzione dei propri atti in lingua italiana e della traduzione nella propria lingua degli atti dell'autorità giudiziaria e della controparte - Esclusione - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (*Legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 22 e 23 e cod. proc. civ., art. 122, combinato disposto; Costituzione, art. 3 e X disp. trans.; Statuto speciale Regione Friuli-Venezia Giulia*).

quella riservata ad altri crediti pecuniari (dall'art. 1224 cod. civ.) - *Ius superveniens* - Restituzione degli atti al giudice *a quo*. (Cod. proc. civ., art. 429, comma terzo, in connessione con l'art. 1 della legge 26 novembre 1990, n. 353; Costituzione, art. 3).

N. 61 — Ordinanza 5 febbraio 1992 Pag. 399

Lavoro e previdenza - Controversie in materia di previdenza - Termini processuali - Sospensione in periodo feriale - Inapplicabilità alle controversie proposte con rito monitorio dagli enti assicurativi contro i datori di lavoro - Asserita violazione del principio di eguaglianza e del diritto di difesa - Manifesta infondatezza della questione. (Legge 7 ottobre 1969, n. 742, art. 3; Costituzione, artt. 3 e 24).

Previdenza e assistenza - Controversie in materia di previdenza - Termini processuali - Sospensione in periodo feriale - Inapplicabilità alle controversie proposte con rito monitorio dagli enti assicuratori contro i datori di lavoro - Asserita compressione del diritto alle ferie degli operatori giudiziari - Manifesta infondatezza della questione. (Legge 7 ottobre 1969, n. 742, art. 3; Costituzione, art. 36).

N. 62 — Sentenza 5 febbraio 1992 » 403

Procedimento civile - Giudizio di opposizione ad ordinanze-ingiunzioni - Uso esclusivo della lingua italiana - Obbligatorietà per le parti - Questione di legittimità costituzionale - Ordinanza di rimessione - Possesso, da parte del ricorrente nel giudizio *a quo*, della cittadinanza italiana - Motivazione sul punto - Eccezione di inadeguatezza - Reiezione.

Giudizio *a quo* - Validità dei presupposti di esistenza - Sindacabilità, da parte della Corte costituzionale - Esclusione a meno che non risulti la manifesta e incontrovertibile carenza di tali presupposti - Ammissibilità della questione proposta.

Procedimento civile - Giudizio di opposizione ad ordinanze-ingiunzioni - Uso esclusivo della lingua italiana - Disposizioni cui si riferisce la questione di costituzionalità sollevata - Corretta individuazione da parte del giudice *a quo* - Ammissibilità della questione. (Legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 22 e 23 e cod. proc. civ., art. 122, combinato disposto).

stituzionale dell'assicurazione di mezzi adeguati in caso di vecchiaia - Manifesta infondatezza della questione. (*Legge 30 luglio 1973, n. 477, art. 15, comma secondo; Costituzione, artt. 3 e 38, comma secondo*).

Pensioni - Diritto al relativo trattamento - Garanzia costituzionale - Trattenimento in servizio - Possibilità per conseguire il trattamento di quiescenza nella misura minima e non anche nella misura massima. (*Costituzione, art. 38, comma secondo*).

N. 58 — Ordinanza 3 febbraio 1992 Pag. 385

Processo penale - Giudizio dinanzi al pretore - Istanza di oblazione - Presentazione oltre il termine di quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione a giudizio - Decisione sulla domanda - Ritenuta subordinazione al consenso vincolante del P.M. con impossibilità di rinnovare l'istanza dopo la scadenza del termine - Lamentata disparità di trattamento - Manifesta infondatezza della questione. (*Cod. proc. pen., artt. 557 e 558; norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale - d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 -, art. 141; Costituzione, art. 3*).

N. 59 — Ordinanza 3 febbraio 1992 » 391

Processo penale - Giudizio abbreviato - Richiesta del giudizio formulata da imputato detenuto - Notifica al P.M. - Mancanza di una espressa previsione dei mezzi per ottemperarvi - Ingiustificata disparità di trattamento tra imputati e compressione dei diritti della difesa - Manifesta infondatezza della questione. (*Cod. proc. pen., artt. 458, comma primo, e 123, comma primo; norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale - d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 -, art. 44; Costituzione, artt. 24, commi primo e secondo, e 3*).

N. 60 — Ordinanza 5 febbraio 1992 » 395

Previdenza e assistenza sociale - Crediti per prestazioni previdenziali (nella specie: nei confronti dell'I.N.A.I.L.) - Interessi e rivalutazione monetaria (*ex art. 429 cod. proc. civ.*) - Applicabilità, per effetto della sentenza n. 156 del 1991 - Lamentato eccesso di tutela di tali crediti rispetto a

criminoso dei dipendenti - Pagamento della sola indennità pari a dieci volte il «diritto» fisso di raccomandazione - Asserita violazione del principio di responsabilità della pubblica amministrazione - Inammissibilità della questione per difetto di rilevanza. (*D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, artt. 6, 28, 48 e 93; Costituzione, art. 28*).

N. 51 — Sentenza 3 febbraio 1992 Pag. 343

Imposte e tasse in genere - Dati acquisiti nel corso di indagini di polizia giudiziaria e valutaria - Trasmissibilità, da parte della Guardia di finanza, agli uffici delle imposte dirette, ai fini degli accertamenti fiscali - Eccezione di inammissibilità per irrilevanza della questione proposta - Reiezione.

Imposte e tasse in genere - Dati acquisiti nel corso di indagini di polizia giudiziaria e valutaria - Trasmissibilità agli uffici delle imposte dirette, ai fini degli accertamenti fiscali - Eccezione di inammissibilità della questione proposta, per dubbia interpretazione delle norme impugnate da parte del giudice *a quo* - Reiezione.

Imposte e tasse in genere - Dati acquisiti nel corso di indagini di polizia giudiziaria e valutaria - Trasmissibilità agli uffici delle imposte dirette, ai fini degli accertamenti fiscali - Eccezione di inammissibilità della questione proposta, per erronea configurazione del vizio (eccesso di delega) denunciato dal giudice *a quo* - Reiezione.

Banca - Segreto bancario - Tutela - Valutazione discrezionale del legislatore - Limite di principi costituzionali o di esigenze costituzionali primarie. (*Costituzione, artt. 2, 41, comma secondo, 42, comma secondo, e 53*).

Imposte e tasse - Deroche al segreto bancario - Delegazione legislativa al Governo - Norma direttiva - Interpretazione in senso restrittivo - Esclusione - Significato sostanziale della norma, in armonia con i principi costituzionali. (*Legge 9 ottobre 1971, n. 825, art. 10 n. 12; Costituzione, artt. 2 e 53*).

Imposte e tasse in genere - Dati coperti da segreto bancario, acquisiti nel corso di indagini di polizia giudiziaria e valutaria - Trasmissibilità, da parte della Guardia di finanza, agli uffici delle imposte dirette (ai fini degli accertamenti fiscali), previa la sola autorizzazione dell'autorità giudiziaria - Assunta violazione della delega legislativa, per mancata predeterminazione delle ipotesi legittimanti l'accesso a dati riservati - Non fondatezza della questione. (*D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 63, comma primo, seconda proposizio-*

ne - nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 7 del d.P.R. 15 luglio 1982, n. 463 -; d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 33, comma terzo, seconda proposizione, nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 2 del d.P.R. 15 luglio 1982, n. 463; Costituzione, artt. 76 e 77, comma primo).

Banca - Segreto bancario - Tutela - Deroche in funzione della repressione dei reati - Condizioni di predeterminazione legale e di controllo giudiziario - Sussistenza - Conseguente illimitata utilizzabilità dei dati riservati acquisiti nelle indagini penali a favore dell'amministrazione finanziaria.

Banca - Segreto bancario - Bilanciamento di valori costituzionali in materia - Recessività dei valori collegati al segreto bancario, rispetto ai doveri inderogabili imposti dalla Costituzione e all'esigenza costituzionale primaria della persecuzione dei reati. (Costituzione, art. 53).

N. 52 — Sentenza 3 febbraio 1992 Pag. 357

Previdenza e assistenza sociale - Contributi figurativi previdenziali - Donatori di sangue - Diritto ad una giornata di riposo retribuita - Accredito di contributi previdenziali - Efficacia non retroattiva delle relative disposizioni di legge - Asserita ingiustificata disparità di trattamento in danno dei lavoratori che abbiano donato sangue prima dell'entrata in vigore della legge (n. 107 del 1990) e rispetto ai lavoratori con diritto alla contribuzione, in altre ipotesi di astensione dal lavoro - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione. (Legge 4 maggio 1990, n. 107, art. 13; legge 13 luglio 1967, n. 584, art. 2; Costituzione, artt. 2 e 3).

Previdenza e assistenza sociale - Periodi di sospensione della prestazione e del rapporto di lavoro a causa di particolari eventi (malattia, infortunio ed altri) - Contribuzione - Mantenimento a carico del finanziamento pubblico, in attuazione del principio di solidarietà.

Previdenza e assistenza sociale - Contributi figurativi - Donazione di sangue - Assimilabilità a malattia - Conseguente applicazione delle norme disciplinanti la contribuzione figurativa in caso di malattia.

N. 53 — Ordinanza 3 febbraio 1992 » 365

Competenza penale - Reato commesso in udienza - Magistrato parte offesa dal reato - Deroche al criterio dello spostamento della competenza territoriale - Manifesta inammissibilità della questione per dichiarata illegittimità. (Cod. proc. pen., art. 11, comma terzo; Costituzione, artt. 3, 24, 25, 101 e 104).

Elezioni - Liste elettorali - Obbligo di sottoscrizione - Origine e ratio. (*D.lgs.lgt. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 21, comma primo, lett. a; d.lgs.lgt. 10 marzo 1946, n. 74*).

N. 84 — Sentenza 19 febbraio 1992 Pag. 573

Privilegi - Assegno di mantenimento al coniuge separato o divorziato ed ai figli minori - Inclusione tra i crediti privilegiati - Omessa previsione - Asserita violazione dei precetti costituzionali a tutela della famiglia - Inammissibilità della questione. (*Cod. civ., artt. 2751, 2770 e 2776; Costituzione, artt. 2, 3, 29, 30 e 31*).

Pronunce della Corte costituzionale - Sentenze additive - Adozione - Possibilità - Condizioni.

Pronunce della Corte costituzionale - Sentenze additive - Adozione in materia di privilegi - Limiti - Scelte riservate alla competenza del legislatore - Suo intervento - Auspicabilità.

N. 85 — Ordinanza 19 febbraio 1992 » 577

Circolazione stradale - Infrazioni - Sanzioni amministrative - Pagamento in misura ridotta - Aumento della entità della somma da pagare (da lire 5.000 a lire 12.000) con effetto retroattivo - Ritenuta violazione del principio della irretroattività delle norme (penali) - Manifesta infondatezza della questione. (*Legge 24 marzo 1989, n. 122, art. 20, comma terzo; Costituzione, art. 25, comma secondo*).

Interpretazione autentica - Natura interpretativa delle norme - Indici di riconoscimento.

N. 86 — Ordinanza 19 febbraio 1992 » 581

Impiegato di enti locali - Indennità premio di servizio - Determinazione nella misura di un quindicesimo della retribuzione contributiva degli ultimi dodici mesi per ogni anno di iscrizione (all'I.N.A.D.E.L.), anziché di un dodicesimo come previsto per i dipendenti statali - Manifesta infondatezza della questione. (*Legge 8 marzo 1968, n. 152, art. 4, comma primo; Costituzione, art. 3*).

N. 116 — Ordinanza 4 marzo 1992 Pag. 751

Processo penale - Procedimenti speciali - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Impossibilità di valutazione in ordine alla responsabilità - Asserita carente garanzia del diritto di difesa dell'imputato - Manifesta infondatezza della questione. (Cod. proc. pen., art. 444; Costituzione, art. 24, comma secondo).

N. 117 — Ordinanza 4 marzo 1992 » 755

Prova penale - Istruttoria dibattimentale - Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria - Testimonianza indiretta - Divieto anche in caso di morte, infermità o irreperibilità del teste - Manifesta inammissibilità della questione per dichiarata illegittimità. (Cod. proc. pen., art. 195, comma quarto; Costituzione, artt. 3, 24, 102 e 112).

Prova penale - Istruttoria dibattimentale - Dichiarazioni rese dai testimoni alla polizia giudiziaria - Lettura - Esclusione anche in caso di morte, infermità o irreperibilità del teste - Questione di legittimità costituzionale - Esame - Inutilità, a seguito della intervenuta dichiarazione di incostituzionalità del divieto di testimonianza indiretta (di cui all'art. 195 cod. proc. pen.). (Cod. proc. pen., art. 514, in relazione all'art. 512; Costituzione, artt. 3, 24, 102 e 112).

N. 118 — Ordinanza 4 marzo 1992 » 759

Prova penale - Reati di competenza pretorile - Istruzione dibattimentale - Dichiarazioni rese da testimoni alla polizia giudiziaria - Irripetibilità per decesso del teste - Lettura dei verbali o loro acquisizione al fascicolo d'ufficio - Esclusione - Irragionevole trattamento rispetto ai procedimenti eccedenti la competenza del Pretore, con violazione e delle direttive della legge delega e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Intervenuta sentenza dichiarativa d'illegittimità costituzionale - Restituzione degli atti al giudice a quo. (Cod. proc. pen., artt. 431, 512 e 514; Costituzione, artt. 3, 76, 77 e 97).

N. 119 — Sentenza 5 marzo 1992 » 765

Reati militari - Pene - Affidamento in prova al servizio sociale - Ammissione del condannato militare - Condizione della previa osservazione della personalità del condannato,

- N. 54 — Ordinanza 3 febbraio 1992 Pag. 369

Regioni - Tasse sulle concessioni regionali - Trattazione in udienza della questione di legittimità costituzionale - Sopravvenuta rettifica, con successivo provvedimento legislativo, delle disposizioni impugnate dalle Regioni ricorrenti (Umbria e Lombardia) - Rinvio a nuovo ruolo della causa. (*Legge 14 giugno 1990, n. 158, art. 4; d.lgs. 22 giugno 1991, n. 230, tariffa allegata*).

- N. 55 — Ordinanza 3 febbraio 1992. » 373

Ferrovie, tramvie e filovie - Ente Ferrovie dello Stato - Personale dipendente - Valutabilità del servizio militare ai fini economici e di carriera - Previsione per i lavoratori del settore pubblico e non anche per i dipendenti dell'Ente ferrovie - Denunciata disparità di trattamento tra lavoratori egualmente obbligati a prestare servizio militare, con pregiudizio della posizione di lavoro - Inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza. (*Legge 24 dicembre 1986, n. 958, art. 20; Costituzione, artt. 3 e 52*).

- N. 56 — Ordinanza 3 febbraio 1992. » 377

Imposte e tasse - Imposte sui redditi - Accertamento - Avviso di accertamento - Notifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, anziché entro i più brevi termini stabiliti per l'imposta di registro o l'I.V.A. - Lamentata disparità di trattamento, con violazione del principio della legge di delega concernente l'unificazione dei termini in tema di accertamento di imposte - Manifesta infondatezza della questione. (*D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43, comma primo; Costituzione, artt. 3, comma primo, 76 e 77, comma primo, in relazione all'art. 10, comma secondo n. 9 della legge 9 ottobre 1971, n. 825*).

- N. 57 — Ordinanza 3 febbraio 1992 » 381

Istruzione pubblica - Personale non in servizio alla data del 1° ottobre 1974 - Trattenimento in servizio fino al settantesimo anno di età o, comunque, per conseguire miglioramenti pensionistici - Mancata previsione - Asserita discriminazione tra i lavoratori della scuola, con violazione del principio co-

N. 4 — Sentenza 20 gennaio 1992 Pag. 23

Processo penale - Misure cautelari - Applicazione a imputati minorenni - Custodia cautelare - Richiesta «esclusiva» del P.M. - Inibizione al giudice di valutare l'applicazione di misure meno gravi o idonee e proporzionali al caso di specie - Inammissibilità della questione per difetto di rilevanza. (Cod. proc. pen., art. 291, comma primo-bis, inserito dall'art. 12 del d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12; Costituzione, artt. 3, 24, 31, 76 e 101).

Processo penale - Misure cautelari - Impugnazioni - Udienza di convalida - Facoltà del P.M. di non comparire - Lamentata violazione dei principi della oralità, della parità tra accusa e difesa e del diritto di difesa - Inammissibilità della questione per difetto di rilevanza. (Cod. proc. pen., art. 391, comma terzo, nel testo sostituito dall'art. 25 del d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12; Costituzione, artt. 24 e 76, in relazione all'art. 2 nn. 2 e 3 della legge 16 febbraio 1987, n. 81).

Processo penale - Misure cautelari - Imputati minorenni - Custodia cautelare - Richiesta «esclusiva» del P.M. - Impossibilità per il giudice di disporre una diversa e meno grave misura, ritenuta più idonea al caso - Conseguente trattamento uniforme di situazioni diverse - Non fondatezza della questione. (Cod. proc. pen., art. 291, comma primo-bis, inserito dall'art. 12 del d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12; Costituzione, art. 3, comma primo).

Processo penale - Misure cautelari - Imputati minorenni - Custodia cautelare - Richiesta «esclusiva» del P.M. - Impossibilità per il giudice di disporre una misura diversa da quella richiesta - Pregiudizio conseguente per lo sviluppo della persona e la protezione della gioventù - Non fondatezza della questione. (Cod. proc. pen., art. 291, comma primo-bis, inserito dall'art. 12 del d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12; Costituzione, artt. 3, comma secondo, e 31, comma secondo).

Misure cautelari - Funzione esclusiva - Possibilità di impiego con finalità di «sostegno» (o rieducativa) per il minorenne - Esclusione - Incompatibilità di tale finalità con il principio costituzionale di non colpevolezza.

Processo penale - Misure cautelari - Imputati minorenni - Custodia cautelare - Richiesta «esclusiva» del P.M. - Impossibilità per il giudice di disporre una misura diversa da quella richiesta, all'infuori della rimessione in libertà dell'imputato - Pretesa lesione del principio del contraddittorio - Non fondatezza della questione. (Cod. proc. pen., art. 291, comma primo-bis, inserito dall'art. 12 del d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12; Costituzione, art. 24, comma secondo).

Regione Emilia-Romagna - Bonifica - Classificazione dell'intero territorio regionale come area di bonifica - Arbitrarietà della scelta in relazione ai principi fondamentali in materia - Esclusione.

N. 67 — Sentenza 5 febbraio 1992 Pag. 457

Edilizia e urbanistica - Reati - Zone sottoposte a vincolo - Esecuzione di opere non autorizzate - Trattamento sanzionatorio indifferenziato - Irragionevole parificazione di violazioni nettamente difformi l'una dall'altra e dotate di un grado diverso di offensività - Non fondatezza della questione. (*D.L. 27 giugno 1985, n. 312, art. 1-sexies, aggiunto dalla legge 8 agosto 1985, n. 431; Costituzione, art. 3*).

Ambiente - Tutela - Introduzione di vincoli paesaggistici generalizzati - *Ratio* - Carattere unitario del bene ambientale - Possibili compromissioni anche a causa di opere e interventi minori. (*Legge 8 agosto 1985, n. 431*).

Reato in genere - Previsione di sanzione non differenziata in relazione a varie ipotesi di reato - Possibilità - Uso non irragionevole della discrezionalità legislativa - Condizione - Necessaria indicazione del minimo e del massimo per l'adeguamento della pena al singolo caso.

N. 68 — Ordinanza 5 febbraio 1992 » 463

Radiotelevisione e servizi radioelettrici - Esercizio abusivo di impianti radioelettrici soggetti ad autorizzazione - Sanzioni penali - Trattamento sanzionatorio identico a quello stabilito per la, ritenuta più grave, fattispecie di esercizio abusivo di impianti soggetti a concessione - Manifesta inammissibilità della questione per difetto di rilevanza. (*D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, art. 195, nel testo sostituito con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103; Costituzione, art. 3*).

Radiotelevisione e servizi radioelettrici - Esercizio abusivo di impianti radioelettrici soggetti ad autorizzazione - Sanzioni penali - Trattamento sanzionatorio identico a quello stabilito per la, ritenuta più grave, fattispecie di esercizio abusivo di impianti soggetti a concessione - Manifesta infondatezza della questione. (*Legge 6 agosto 1990, n. 223, art. 30, comma settimo; Costituzione, art. 3*).

Previdenza e assistenza sociale - Perequazione delle pensioni - Questione di legittimità costituzionale - Ordinanza di rimessione - Vizio di legittimità prospettato - Riferibilità a disposizioni non impugnate — Manifesta inammissibilità della questione.

N. 113 — Ordinanza 4 marzo 1992 Pag. 739

Imposta sull'incremento di valore degli immobili (IN.V.IM.) - Dichiarazione - Omessa o tardiva presentazione - Soprattassa in misura fissa - Possibilità di graduare la sanzione o di ridurla nell'ipotesi di tardiva dichiarazione - Mancata previsione - Denunciato eccesso di delega - Manifesta inammissibilità della questione. (*D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 23, commi primo ed ultimo; Costituzione, art. 76, in relazione all'art. 10 n. 11 della legge 9 ottobre 1971, n. 825*).

Imposte - Sanzioni - Graduazione - Scelte rimesse alla discrezionalità del legislatore.

N. 114 — Sentenza 4 marzo 1992 » 743

Pensioni - Pensione di invalidità erogata dalla Gestione speciale commercianti I.N.P.S. - Cumulo con pensione diretta a carico del Fondo pensioni del personale di telefonia - Integrazione al minimo - Divieto - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (*Legge 22 luglio 1966, n. 613, art. 19, comma secondo; Costituzione, art. 3*).

N. 115 — Ordinanza 4 marzo 1992 » 747

Processo penale - Persona offesa dal reato costituitasi parte civile - Incompatibilità con l'ufficio di testimone - Omessa previsione - Asserita disparità di trattamento dell'imputato (al quale non è consentito rendere testimonianza), con lesione del suo diritto di difesa - Manifesta infondatezza della questione. (*Cod. proc. pen., art. 197, lett. c; Costituzione, artt. 3 e 24*).

Processo penale - Accertamento dei reati - Interesse pubblico - Preminenza sull'interesse delle parti - Persona offesa, parte civile - Limitata equiparabilità della sua posizione a quella del teste.

N. 48 — Ordinanza 3 febbraio 1992 Pag. 327

Processo penale - Giudizio abbreviato - Decidibilità allo stato degli atti - Conseguente preclusione di integrazione probatoria - Lamentato contrasto con i principi di parità tra accusa e difesa, di personalità della responsabilità penale e di soggezione del giudice solo alla legge - Manifesta inammissibilità della questione per difetto di rilevanza. (*Cod. proc. pen.*, artt. 440, comma primo, e 441, comma primo; *Costituzione*, artt. 3, 24, 27 e 101).

N. 49 — Sentenza 3 febbraio 1992 » 331

Ordinamento penitenziario - Lavoro in stabilimenti carcerari - Mercede ai detenuti - Riduzione dei tre decimi da versarsi (già alla Cassa per il soccorso alle vittime dei delitti ed ora) alle regioni ed agli enti locali - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (*Legge 26 luglio 1975*, n. 354, art. 23; *Costituzione*, art. 3).

Ordinamento penitenziario - Lavoro in stabilimenti carcerari - Mercede ai detenuti - Riduzione dei tre decimi - Destinazione delle trattenute - Fissalità originaria di assistenza delle vittime di delitti - Successiva riconduzione a finalità di beneficenza pubblica - Onere gravante sull'intera collettività - Ingiustificata discriminazione dei detenuti rispetto agli altri cittadini - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di altro profilo. (*Legge 26 luglio 1975*, n. 354, art. 23; *Costituzione*, artt. 3 (e 53)).

N. 50 — Sentenza 3 febbraio 1992 » 337

Posta e telecomunicazioni - Raccomandate postali - Mancato recapito o manomissione - Limite di responsabilità dell'amministrazione verso gli utenti - Pagamento della sola indennità pari a dieci volte l'importo del «diritto» fisso di raccomandazione - Deroga al regime generale della responsabilità (*ex art. 1218 cod. civ.*) - Asserita violazione del principio di eguaglianza e della tutela giurisdizionale contro atti della pubblica amministrazione - Non fondatezza della questione. (*D.P.R. 29 marzo 1973*, n. 156, artt. 6, 28, 48 e 93; *Costituzione*, artt. 3 e 113).

Posta e telecomunicazioni - Raccomandate postali - Mancato recapito o manomissione - Limite di responsabilità dell'amministrazione verso l'utenza anche nell'ipotesi di fatto

- Competenza esclusiva della Regione - Legittimazione a legiferare anche in tema di assegnazione di alloggi - Non contrarietà delle norme regionali a principi e interessi generali della legislazione dello Stato - Necessità. (*Statuto speciale Regione Siciliana, art. 14, lett. g; d.P.R. 1° luglio 1977, n. 683, art. 4).*

Edilizia economica, popolare o sovvenzionata - Assegnazione degli alloggi - Criteri - Competenza in materia - Riserva alle leggi dello Stato. (*D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 88 n. 13).*

Regione Siciliana - Edilizia residenziale pubblica - Assegnazione degli alloggi - Rapporto tra numero di vani abitabili e consistenza del nucleo familiare - Determinazione in deroga alle disposizioni di legge statale - Illegittimità costituzionale. (*Legge Regione Siciliana approvata il 1°-2 maggio 1991, art. 5, comma terzo; D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 88 n. 13; d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, art. 11, comma secondo).*

N. 17 — Sentenza 22 gennaio 1992 Pag. 93

Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla detenzione - Affidamento in prova al servizio sociale - Condizione che la pena inflitta non superi i tre anni - Determinazione di tale limite, per effetto di sentenza della Corte costituzionale (n. 386 del 1989) - Computo anche delle pene espiate - Denunciata alterazione della finalità dell'affidamento in prova, voluta dal legislatore, nonché errata ricognizione del «diritto vivente» da parte della Corte costituzionale - Inammissibilità della questione. (*Legge 10 ottobre 1986, n. 663, art. 47, comma primo, come risultante dalla sent. n. 386 del 1989 della Corte costituzionale; Costituzione, artt. 70 e 111).*

Pronunce della Corte costituzionale - Impugnabilità - Preclusione assoluta - Prospettazione di questioni di costituzionalità volte a sindacare precedenti statuizioni della Corte - Inammissibilità. (*Costituzione, art. 137, comma terzo).*

Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla detenzione - Affidamento in prova al servizio sociale - Condizione che la pena inflitta non superi i tre anni - Determinazione di tale limite, per effetto di sentenza della Corte costituzionale (n. 386 del 1989) - Computo anche delle pene espiate - Detraibilità della pena espia nei casi di pene irrogate (per più reati) con pluralità di sentenze oltretutto con unica decisione - Prospettata irragionevole equiparazione di situazioni non omogenee - Inammissibilità della questione. (*Legge 10 ottobre 1986, n. 663, art. 47, comma primo, come risultante dalla sent. n. 386 del 1989 della Corte costituzionale; Costituzione, art. 3).*

Competenza penale - Conflitti - Contrasto tra giudice dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento - Prevalenza della decisione del giudice del dibattimento - Denunciata lesione del principio del giudice naturale e di direttiva della legge delega (in tema di risoluzione dei conflitti di competenza) - Manifesta infondatezza della questione. (*Cod. proc. pen., art. 28, comma secondo; Costituzione, artt. 25 e 76, in relazione all'art. 2 n. 15 della legge 16 febbraio 1987, n. 81*).

Processo penale - Contrasto tra giudice dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento - Prevalenza della decisione del giudice del dibattimento - Previsione che non investe la competenza, ma è preordinata a risolvere dissensi tra giudici (del medesimo ufficio giudiziario).

N. 16 — Sentenza 22 gennaio 1992 Pag. 83

Legge regionale - Regione Siciliana - Tardiva comunicazione dell'approvazione della legge al Commissario dello Stato - Ritenuta violazione del termine stabilito dallo Statuto regionale - Non fondatezza della questione. (*Legge Regione Siciliana approvata il 1°-2 maggio 1991; Statuto speciale Regione Siciliana, art. 28*).

Legge regionale - Regione Siciliana - Approvazione della legge da parte dell'Assemblea regionale - Comunicazione del testo approvato al Commissario dello Stato - Termine per l'impugnativa - Decorrenza dall'effettivo invio. (*Statuto speciale Regione Siciliana, art. 28*).

Regione Siciliana - Edilizia residenziale pubblica - Occupazione abusiva di alloggi già assegnati - Regolamentazione - Legittimo assegnatario di alloggio illecitamente occupato - Diritto di precedenza nell'assegnazione di altro alloggio popolare - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (*Legge Regione Siciliana approvata il 1°-2 maggio 1991, art. 2, commi primo e secondo; Statuto speciale Regione Siciliana, artt. 14 e 17; d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 88 n. 13; legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 53; legge 8 agosto 1977, n. 513, art. 26, comma quarto*).

Leggi ed atti equiparati - Osservanza del principio del «*neminem laedere*» - Obbligo - Applicazione a legge regionale recante sanatoria di occupazione abusiva di alloggi di edilizia popolare o sovvenzionata.

Regione Siciliana - Edilizia economica, popolare o sovvenzionata - Materia compresa in quella dei «lavori pubblici»

nale e provinciale - Lamentata lesione delle competenze esclusive e concorrenti della Provincia autonoma di Bolzano - Non fondatezza della questione. (*Legge 11 agosto 1991, n. 266, art. 1, comma secondo; Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8 nn. 1, 4, 25 e 29; 9 n. 10; e 16*).

Volontariato (attività di) - Legge-quadro - Organizzazioni di volontariato - Requisiti essenziali - Determinazione ai fini della possibilità di beneficiare delle agevolazioni e strutture previste - Lamentata lesione delle competenze della Provincia di Bolzano - Non fondatezza della questione. (*Legge 11 agosto 1991, n. 266, art. 3; Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8 nn. 1, 4, 25 e 29; 9 n. 10; e 16*).

Rapporti di diritto privato - Uniformità di disciplina su tutto il territorio nazionale - Necessità - Applicazione alla normativa di principio concernente i requisiti essenziali delle organizzazioni di volontariato.

Volontariato (attività di) - Legge-quadro - Organizzazioni di volontariato - Svolgimento delle loro attività nell'ambito di strutture pubbliche o convenzionate - Forme e modalità - Riserva di legge - Asserita lesione delle competenze della Provincia di Bolzano - Non fondatezza della questione. (*Legge 11 agosto 1991, n. 266, art. 3, comma quinto; Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8 nn. 1, 4, 25 e 29; 9 n. 10; e 16*).

Volontariato (attività di) - Legge-quadro - Convenzioni tra enti pubblici e organizzazioni di volontariato - Condizioni per la stipula delle convenzioni - Asserita lesione delle competenze della Provincia di Bolzano - Non fondatezza della questione. (*Legge 11 agosto 1991, n. 266, artt. 6 e 7; Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8 nn. 1, 4, 25 e 29; 9 n. 10; e 16*).

Volontariato (attività di) - Legge-quadro - Oggetti necessari di disciplina regionale e provinciale - Asserita lesione delle competenze delle Province autonome - Non fondatezza delle questioni. (*Legge 11 agosto 1991, n. 266, art. 10, e comma secondo lett. a, b, e, f; Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8 nn. 1, 4, 25 e 29; 9 n. 10; e 16*).

Volontariato (attività di) - Legge-quadro - Osservatorio nazionale per il volontariato - Compiti dell'istituto - Asserita lesione delle competenze delle Province autonome - Non fondatezza delle questioni. (*Legge 11 agosto 1991, n. 266, art. 12, comma primo, lett. d, e, g, c; Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8 nn. 1, 4, 25 e 29; 9 n. 10; e 16*).

N. 13 — Ordinanza 20 gennaio 1992 Pag. 71

Competenza penale - Conflitti - Contrasto tra giudice dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento - Prevalenza della decisione del giudice del dibattimento - Denunciata violazione del principio della soggezione del giudice alla sola legge - Manifesta infondatezza della questione. (*Cod. proc. pen.*, art. 28, comma secondo; *Costituzione*, art. 101).

Competenza penale - Conflitti - Contrasto tra giudice dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento - Prevalenza della decisione del giudice del dibattimento - Lamentata discriminazione dell'udienza dibattimentale rispetto all'udienza non dibattimentale - Manifesta infondatezza della questione. (*Cod. proc. pen.*, art. 28, comma secondo; *Costituzione*, artt. 2, 3 e 97).

Processo penale - Fascicolo del dibattimento - Verbale dell'interrogatorio dell'imputato contenente le sue generalità anagrafiche - Inclusione nel fascicolo - Mancata previsione - Conseguente impossibilità, per il giudice del dibattimento, di procedere alla rinnovazione del decreto che dispone il giudizio immediato - Manifesta inammissibilità della questione per difetto di rilevanza. (*Cod. proc. pen.*, art. 431; *Costituzione*, artt. 2, 3 e 97).

N. 14 — Ordinanza 20 gennaio 1992 » 75

Giudizio abbreviato - Sentenza di condanna a pena che non deve essere eseguita - Appello - Preclusione - Lamentata discriminazione degli imputati con pena sospesa rispetto a coloro che non hanno avuto il beneficio (della sospensione condizionale) - Manifesta inammissibilità della questione per dichiarata illegittimità. (*Cod. proc. pen.*, art. 443, comma secondo; *Costituzione*, art. 3).

N. 15 — Ordinanza 20 gennaio 1992 » 79

Competenza penale - Conflitti - Contrasto tra giudice dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento - Prevalenza della decisione del giudice del dibattimento - Pretesa violazione del principio della soggezione dell'organo giudicante solo alla legge (e non alla decisione di altro giudice) - Manifesta infondatezza della questione. (*Cod. proc. pen.*, art. 28, comma secondo; *Costituzione*, art. 101).

Sanità - Animali - Legge-quadro in materia - Fondo per l'attuazione della legge - Criteri di ripartizione delle disponibilità del Fondo tra Regioni e Province autonome, demandati ad un atto ministeriale - Asserita violazione della riserva di legge in materia di finanze della Regione Toscana e provinciali - Non fondatezza della questione. (*Legge 14 agosto 1991, n. 281, art. 8, comma secondo; Costituzione, art. 119*).

Sanità - Animali - Legge-quadro in materia - Fondo per l'attuazione della legge - Criteri di ripartizione demandati ad un atto ministeriale - Ritenuta violazione della disciplina posta con norma «rinforzata» non derogabile con procedimento legislativo ordinario - Non fondatezza della questione. (*Legge 14 agosto 1991, n. 281, art. 8, comma secondo; Legge 30 novembre 1989, n. 386, art. 5*).

Sanità - Animali - Legge-quadro - Fondo istituito per la sua attuazione - Inadeguatezza complessiva e della quota riservata alla realizzazione dei previsti interventi di competenza regionale - Asserita violazione del principio di copertura finanziaria di nuove o maggiori spese, nonché dell'autonomia finanziaria regionale - Non fondatezza della questione. (*Legge 14 agosto 1991, n. 281, artt. 2, commi primo, quinto, ottavo, decimo, undicesimo e dodicesimo; 3, commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto; 4 e 8; Costituzione, artt. 81, comma quarto, e 119*).

Regioni in genere - Autonomia finanziaria regionale - Garanzia costituzionale - Portata. (*Costituzione, art. 119*).

N. 10 — Ordinanza 20 gennaio 1992 Pag. 59

Processo penale - Udiienza preliminare - Fissazione - Rigidità del termine - Termini differenziati a seconda che i notificandi siano residenti in Italia o all'estero - Omessa previsione - Lamentata disparità di trattamento (rispetto alla disciplina dei termini nei giudizi civili), con lesione del principio di buon andamento della giustizia penale - Manifesta inammissibilità della questione per difetto di rilevanza. (*Cod. proc. pen.*, art. 418, comma secondo; *Costituzione*, artt. 2, 3 e 97).

N. 11 — Ordinanza 20 gennaio 1992 » 63

Previdenza e assistenza sociale - Pensione di invalidità - Periodi di malattia utili (ai fini del trattamento pensionistico) - Limitazione a dodici mesi - Asserita incidenza sulla tutela costituzionale della invalidità e della vecchiaia - Manifesta infondatezza della questione. (*R.D.L. 4 ottobre 1935*, n. 1827 - convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155 -, art. 56, comma primo, lett. a punto primo, modificato dall'art. 36 della legge 3 giugno 1975, n. 160; *Costituzione*, artt. 3 e 38).

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni di invalidità - Periodi di malattia utili (ai fini del trattamento pensionistico) - Limitazione a dodici mesi - Asserita ingiustificata disparità rispetto alla particolare diversa normativa prevista per la tubercolosi - Manifesta infondatezza della questione. (*R.D.L. 4 ottobre 1935*, n. 1827 - convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155 -, art. 56, comma primo, lett. a, punto primo, modificato dall'art. 36 della legge 3 giugno 1975, n. 160; *Costituzione*, artt. 3 e 38).

N. 12 — Ordinanza 20 gennaio 1992 » 67

Processo penale - Udiienza preliminare - Fissazione - Rigidità del termine - Termini differenziati a seconda che i notificandi siano residenti in Italia o all'estero - Omessa previsione - Lamentata ingiustificata disparità di trattamento (rispetto alla disciplina dei termini nei giudizi civili), con lesione del principio di buon andamento dell'amministrazione della giustizia - Manifesta infondatezza della questione. (*Cod. proc. pen.*, art. 418, comma secondo; *Costituzione*, artt. 2, 3 e 97).

Eguaglianza (principio di) - Notificazioni nei giudizi penali e in quelli civili - Interessi differenziati - Disciplina relativa agli uni e agli altri giudizi - Comparabilità - Esclusione. (*Cod. proc. pen.*, art. 418, comma secondo; *cod. proc. civ.*, art. 163-bis; *Costituzione*, art. 3).

Animali - Legge-quadro in materia di animali, di affezione e prevenzione del randagismo - Illeciti e sanzioni amministrative - Commercio di animali al fine di sperimentazione (in violazione di leggi vigenti) - Asserita violazione delle competenze regionali e provinciali a sanzionare illeciti amministrativi - Non fondatezza della questione. (*Legge 14 agosto 1991, n. 281, art. 5, comma quarto; Costituzione, artt. 117 e 118*).

Regioni in genere - Illeciti amministrativi e relative sanzioni - Potestà regionale in materia - Criterio di attribuzione - Efficacia suppletiva di norme statali.

Sanità - Animali - Legge-quadro in materia di animali, di affezione e prevenzione del randagismo - Illeciti - Sanzioni amministrative - Entrate derivanti dalla loro applicazione - Confluenza nel fondo per l'attuazione della legge, anziché nei bilanci delle Regioni e Province autonome - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (*Legge 14 agosto 1991, n. 281, art. 5, comma sesto; Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige, titolo VI; Costituzione, art. 119*).

Sanità pubblica - Animali - Legge-quadro in materia di animali, di affezione e prevenzione del randagismo - Cani randagi - Cessione a privati o ad associazioni protezioniste - Carattere dettagliato della normativa - Asserita lesione delle competenze della Regione Lombardia - Non fondatezza della questione. (*Legge 14 agosto 1991, n. 281, art. 2, comma quinto; Costituzione, artt. 117 e 118*).

Rapporti di diritto privato - Disciplina in materia - Esigenza di disciplina uniforme su tutto il territorio nazionale - Competenza dello Stato.

Sanità pubblica - Animali - Legge-quadro in materia di animali, di affezione e prevenzione del randagismo - Obbligo incondizionato di sterilizzazione dei gatti - Asserita lesione delle competenze della Regione Lombardia - Non fondatezza della questione. (*Legge 14 agosto 1991, n. 281, art. 2, comma ottavo; Costituzione, artt. 117 e 118*).

Sanità pubblica - Animali - Legge-quadro in materia di animali, di affezione e prevenzione del randagismo - Modalità di tatuaggio dei cani - Asserita lesione delle competenze della Regione Lombardia - Non fondatezza della questione. (*Legge 14 agosto 1991, n. 281, art. 3, comma primo; Costituzione, artt. 117 e 118*).

Sanità - Animali - Legge-quadro in materia - Fondi assegnati alle Regioni - Percentuali per interventi propri o degli enti locali - Assunta violazione dell'autonomia finanziaria delle Regioni Toscana e Lombardia - Non fondatezza della questione. (*Legge 14 agosto 1991, n. 281, art. 3, comma sesto; Costituzione, art. 119*).

- N. 109 — Sentenza 4 marzo 1992 Pag. 721

Processo penale - Reati commessi da più persone in danno reciproco - Riunione di processi - Imputato - Incompatibilità con l'ufficio di testimone - Omessa previsione - Asserita disparità di trattamento rispetto agli imputati in processi connessi o collegati per le prove - Non fondatezza della questione. (*Cod. proc. pen.*, art. 197; *Costituzione*, art. 3).
Prova penale - Divieto di testimoniare - Ratio - Operatività. (*Cod. proc. pen.*, art. 197).

- N. 110 — Ordinanza 4 marzo 1992 » 727

Università e istituzioni di alta cultura - Docenti universitari - Giudizio di idoneità a professore associato - Commissioni giudicatrici - Composizione - Elettorado passivo - Riconoscimento ai docenti universitari in aspettativa obbligatoria - Manifesta infondatezza della questione. (*Legge 5 agosto 1988*, n. 341, art. 1; *Costituzione*, artt. 3, 24, 102, 104, comma primo, e 108, comma secondo).

Interpretazione autentica - Concorsi universitari - Legge interpretativa - Natura - Criteri di riconoscimento. (*Legge 5 agosto 1988*, n. 341).

- N. 111 — Ordinanza 4 marzo 1992 » 731

Condominio - Spese condominiali - Ripartizione approvata dall'assemblea - Contributi dovuti dai condomini - Riscossione - Decreto ingiuntivo - Immediata esecutività, nonostante opposizione - Tutela asseritamente privilegiata del credito condominiale rispetto ad altre categorie di crediti - Manifesta infondatezza della questione. (*Disposizioni per l'attuazione del codice civile*, art. 63; *Costituzione*, art. 3).

- N. 112 — Ordinanza 4 marzo 1992 » 735

Previdenza e assistenza sociale - Perequazione delle pensioni (corrisposte dall'Assicurazione generale obbligatoria) - Applicabilità alle pensioni E.N.P.A.L.S. - Omessa previsione - Manifesta inammissibilità della questione. (*Legge 15 aprile 1985*, n. 140, artt. 5 e 10; d.l. 31 luglio 1987, n. 317 - convertito, con modificazioni, nella legge 3 ottobre 1987, n. 398 -, artt. 7 e ss; *Costituzione*, artt. 3 e 38).

per almeno un mese, nello stabilimento militare di pena - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (Legge 29 aprile 1983, n. 167, art. 2, comma primo, come sostituito dall'art. 1, numero 1, della legge 23 dicembre 1986, n. 897; Costituzione, art. 3).

Ordinamento penitenziario - Misura alternativa alla detenzione - Affidamento in prova al servizio sociale - Evoluzione del quadro normativo - Finalità dell'istituto - Sua estensione al condannato militare - Condizioni richieste per l'applicabilità - Osservazione «inframurale» e in libertà - Necessaria identità di trattamento del condannato comune e del condannato militare.

N. 120 — Sentenza 5 marzo 1992 Pag. 771

Imposte in genere - Imposte sui redditi e sul valore aggiunto - Fatti materiali accertati con sentenza penale irrevocabile - Obbligo degli uffici di conformarsi al giudicato - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale - Eccezioni di inammissibilità per irrilevanza, per non necessità della questione e per prospettazione alternativa - Reiezione.

Imposte in genere - Imposte sui redditi e sul valore aggiunto - Fatti materiali accertati con sentenza penale irrevocabile - Obbligo degli uffici di conformarsi al giudicato - Ritenuta esclusione - Non fondatezza della questione. (D.L. 10 luglio 1982, n. 429 - convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516 -, art. 12, comma secondo; Costituzione, artt. 3, 24, 53 e 97).

Amministrazione pubblica - Obbligo dell'amministrazione di conformarsi al giudicato dei tribunali - Carattere generale del principio - Derogabilità - Mancanza di espressa previsione - Operatività del principio nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Contenzioso tributario - Ricorso alla commissione tributaria avverso l'iscrizione a ruolo o l'avviso di mora - Contestazione in ordine ad accertamenti degli uffici tributari non conformi a giudicato penale - Ritenuta esclusione - Asserita parificazione di trattamento del contribuente condannato in sede penale e di quello assolto, con lesione del diritto di difesa, della capacità contributiva e del principio di buon andamento dell'amministrazione - Non fondatezza della questione. (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 16, come sostituito dall'art. 7 del d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739; Costituzione, artt. 3, 24, 53 e 97).

Impiegato di enti locali - Indennità premio di servizio - Determinazione nella misura di un quindicesimo della retribuzione contributiva, anziché di un dodicesimo come previsto per i dipendenti statali - Manifesta inammissibilità della questione per difetto di motivazione. (*Legge 8 marzo 1968, n. 152, art. 4, comma primo; Costituzione, artt. 1, 4, 35, 36, 38, 97 e 98*).

N. 87 — Sentenza 21 febbraio 1992 Pag. 585

Regione Siciliana - Industria - Consiglio generale dei consorzi per le aree di sviluppo industriale - Composizione - Potere di designazione dei rappresentanti delle associazioni industriali - Attribuzione alle sole associazioni provinciali (e non anche a quelle diversamente articolate) - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (*Legge Regione Siciliana 4 gennaio 1984, n. 1, art. 6; Costituzione, artt. 3 e 39, comma primo*).

Eguaglianza (principio di) - Operatività anche nei confronti delle persone giuridiche e dei soggetti collettivi. (*Costituzione, art. 3*).

Sindacati e libertà sindacale - Designazione di rappresentanti di associazioni sindacali negli organi pubblici - Criterio della «maggiore rappresentatività» dell'associazione - Conformità del criterio al principio di eguaglianza - Condizione.

Sindacati e libertà sindacale - Sindacati di lavoratori e di imprenditori - Autonomia organizzativa - Possibili limitazioni non finalizzate a scopi costituzionalmente rilevanti - Esclusione. (*Costituzione, art. 39, comma primo*).

N. 88 — Sentenza 21 febbraio 1992 » 593

Previdenza e assistenza sociale - Pensione sociale - Conseguimento in base a diversi e più favorevoli requisiti di reddito - Limitato riconoscimento del beneficio (con provvedimento legislativo di «sanatoria») a soggetti con posizione già definita - Mancata estensione agli ultrasessantacinquenni con sola domanda di riconoscimento di invalidità - Manifesta infondatezza della questione. (*Legge 21 marzo 1988, n. 93 - di conversione del d.l. 8 febbraio 1988, n. 25 -, art. 1, comma secondo; Costituzione, artt. 3 e 97*).

Pensioni - Trattamento di invalidità - Invalidità assoluta - Diversità e specialità della condizione di invalido assoluto - Comparabilità con la condizione di invalido parziale e di soggetto inabile a causa di età avanzata - Esclusione.

N. 106 — Sentenza 4 marzo 1992 Pag. 703

Previdenza e assistenza sociale - Invalidi civili - Minori non deambulanti - Frequenza di scuole o corsi di addestramento - Assegno di accompagnamento - Sopravvenuta soppressione del beneficio - Mancata erogazione dell'assegno nell'arco di tempo compreso tra la sua eliminazione (1988) e il successivo suo ripristino (data di entrata in vigore della legge n. 289 del 1990) - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (*Legge 21 novembre 1988, n. 508, art. 6; Costituzione, art. 38, commi terzo e quarto*).

Inabili e minorati - Educazione e avviamento professionale - Diritto - Garanzia costituzionale - Misure volte a rendere effettivo il diritto - Necessità. (*Costituzione, art. 38, commi terzo e quarto*).

N. 107 — Sentenza 4 marzo 1992 » 709

Previdenza e assistenza sociale - Indennità di malattia - Diritto - Lavoratori agricoli a tempo determinato - Condizione - Iscrizione negli elenchi nominativi per cinquantuno giornate lavorative nell'anno solare precedente (a quello della malattia) - Pretesa irragionevolezza - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione. (*D.L. 12 settembre 1983, n. 463 - convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638 -, art. 5, comma sesto; Costituzione, artt. 3 e 38*).

N. 108 — Sentenza 4 marzo 1992 » 715

Processo penale - Indagini preliminari - Archiviazione - Persona già sottoposta alle indagini e colpita da misura cautelare - Assunzione della qualità di imputato - Divieto di testimonianza in procedimento per reato connesso - Omessa previsione - Ritenuto contrasto con le direttive della legge delega - Non fondatezza della questione. (*Cod. proc. pen., art. 60, in relazione agli artt. 405 e 197, comma primo, lett. a dello stesso codice; Costituzione, art. 76, in relazione all'art. 2 n. 36 della legge 16 febbraio 1987, n. 81*).

Processo penale - Diritti e garanzie dell'imputato - Applicabilità alla persona sottoposta ad indagini preliminari - Conseguente incompatibilità con l'ufficio di testimone. (*Cod. proc. pen., artt. 61 e 197, comma primo lett. a*).

N. 103 — Ordinanza 21 febbraio 1992 Pag. 691

Gioco d'azzardo - Ipotesi aggravata (nella specie: esercizio in luogo aperto al pubblico) - Trattamento sanzionatorio - Pena più severa di quella prevista (dalla legge n. 401 del 1989) per la (ritenuta) più grave fattispecie delle pubbliche scommesse - Manifesta infondatezza della questione. (*Cod. pen., artt. 718 e 719; Costituzione, art. 3*).

Pene - Determinazione della quantità e qualità delle sanzioni penali - Scelte discrezionali del legislatore - Sindacabilità - Limite.

N. 104 — Ordinanza 21 febbraio 1992 » 695

Sentenza n. 502 del 1991 - Errore materiale occorso nel dispositivo - Necessità di correzione. (*Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 21*).

N. 105 — Sentenza 4 marzo 1992 » 697

Forze armate - Ufficiali - Inquadramento economico - Personale nel livello retributivo iniziale della carriera, al 1° febbraio 1981 - Stipendio - Determinazione mediante riconoscimento dell'intera anzianità di carriera nel livello - Allineamento dello stipendio (se inferiore) a quello (più elevato) conseguito da ufficiale in s.p.e. che segue nel ruolo - Omissa previsione - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (*D.L. 6 giugno 1981, n. 283 - convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432 -, art. 17, comma secondo, lett. a; Costituzione, art. 3*).

Forze armate - Ufficiali - Inquadramento economico - Personale nel livello retributivo iniziale della carriera - Stipendio - Determinazione mediante riconoscimento dell'intera anzianità di carriera nel livello - Attribuzione di uno stipendio inferiore a quello del pari grado con minore anzianità - Possibile pregiudizio all'adempimento dei doveri di ufficio, con lesione del principio di buon andamento dell'amministrazione - Profilo assorbito (dalla dichiarazione di illegittimità per violazione del principio di eguaglianza). (*D.L. 6 giugno 1981, n. 283 - convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432 -, art. 17, comma secondo, lett. a; Costituzione, artt. 3 e 97*).

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni - Massimali di pensione - Variazioni - Applicazione alle pensioni liquidate nel 1983 e successive scadenze - Omessa previsione - Manifesta infondatezza della questione. (*Legge 23 aprile 1981, n. 155, art. 19; legge 29 maggio 1982, n. 297, art. 3, tredicesimo comma; legge 15 aprile 1985, n. 140, art. 9; legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 21, sesto comma; Costituzione, artt. 3, 36, 38, comma secondo, e 53*).

N. 100 — Ordinanza 21 febbraio 1992 Pag. 679

Pene - Sanzioni sostitutive delle pene detentive - Lavoro in favore della collettività - Omessa previsione - Manifesta inammissibilità della questione. (*Cod. proc. pen., art. 444; legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 53; Costituzione, art. 27*).

Pronunce della Corte costituzionale - Sentenze additive - Ammissibilità - Condizioni - Pronuncia comportante scelte discrezionali riservate al legislatore - Esclusione.

N. 101 — Ordinanza 21 febbraio 1992 » 683

Impiegato degli enti locali - Previdenza - Riscatto ai fini del trattamento di quiescenza - Tecnici in logopedia - Conseguimento del diploma (rilasciato da scuole universitarie a fini speciali) - Periodi di studio corrispondenti alla durata legale dei corsi - Facoltà di riscatto quando il titolo sia richiesto per l'ammissione in servizio - Omessa previsione - *Ius superveniens* - Restituzione degli atti al giudice *a quo*. (*R.D.L. 3 marzo 1938, n. 680 - convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 41 -, art. 69, in relazione all'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152; Costituzione, artt. 3 e 97*).

N. 102 — Ordinanza 21 febbraio 1992 » 687

Impugnazioni penali - Notificazioni - Sentenza di condanna - Appello del P.G. - Notificazione al difensore dell'imputato (indipendentemente e autonomamente dalla notificazione allo stesso imputato) - Omessa previsione - Manifesta inammissibilità della questione per difetto di rilevanza. (*Cod. proc. pen., art. 584; Costituzione, artt. 3 e 24, comma secondo*).

Difesa del suolo - Quadro normativo di riferimento - Ripartizione di materie e competenze tra Stato e Regioni. (*Legge 18 maggio 1989, n. 183; d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616*).

Difesa del suolo - Disciplina legislativa - Autorizzazione a regolamentare - Atto ministeriale che ne è derivato - Natura e contenuti. (*Legge 18 maggio 1989, n. 183, art. 7; decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 ottobre 1990, n. 460*).

Ambiente - Difesa del suolo - Direzione generale della difesa del suolo - Organizzazione, con decreto del Ministro dei lavori pubblici - Conflitto di attribuzione - Ricorso della Regione Toscana, per lesione delle competenze regionali e violazione della riserva relativa di legge in materia di organizzazione pubblica - Spettanza del potere contestato allo Stato. (*Decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 ottobre 1990, n. 460; Costituzione, artt. 97, 117 e 118*).

Regioni in genere - Rapporti di collaborazione con lo Stato - Intese - Campo di applicazione - Estraneità al settore organizzativo, in cui si esplica la potestà regolamentare della pubblica amministrazione.

N. 98 — Ordinanza 21 febbraio 1992 Pag. 671

Soggetti privati che non rivestono la qualità di parte nel giudizio *a quo* - Intervento nel giudizio davanti alla Corte costituzionale - Inammissibilità.

Sanità pubblica - Personale delle Unità sanitarie locali - Medici (assistenti ospedalieri e veterinari dirigenti) - Collocamento a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età - Trattenimento in servizio entro il settantesimo anno di età, per conseguire il massimo della pensione (così come stabilito per altre categorie di dipendenti pubblici) - Omessa previsione - Manifesta infondatezza della questione. (*D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, art. 53, comma primo; Costituzione, art. 3, comma primo*).

Pensioni - Conseguimento del trattamento massimo - Garanzia costituzionale - Insussistenza - Scelta rimessa alla discrezionalità del legislatore. (*Costituzione, art. 38, comma secondo*).

N. 99 — Ordinanza 21 febbraio 1992 » 675

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Retribuzione assoggettata a contribuzione - Mancata limitazione - Manifesta infondatezza della questione. (*Legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 14; Costituzione, artt. 3 e 53*).

(non punibilità) per la più grave fattispecie (interesse privato), rispetto a quella (abuso innominato) per la quale persiste la punibilità - Manifesta infondatezza della questione. (*Legge 26 aprile 1990, n. 86, artt. 13 e 20, in relazione agli artt. 323 e 324 cod. pen.; Costituzione, art. 3*).

Legge penale - Beni tutelati - Valutazione discrezionale del legislatore in merito alle relative scelte - Sindacabilità - Limiti.

N. 7 — Ordinanza 20 gennaio 1992 Pag. 47

Reati militari - Mancanza alla chiamata - Punibilità anche in caso di omessa presentazione, dovuta all'erronea convinzione dell'imputato (a causa di errate comunicazioni dell'autorità) di non essere tenuto a presentarsi - Efficacia scriminante della ignoranza inevitabile delle norme concernenti i doveri militari - Inapplicabilità - Manifesta inammissibilità della questione per difetto di rilevanza. (*Cod. pen. mil. pace, art. 39, in relazione all'art. 5 cod. pen.; Costituzione, artt. 2, 3, 13, 25, comma secondo, 27, comma primo, e 52, comma terzo*).

N. 8 — Ordinanza 20 gennaio 1992 » 51

Processo penale - Udienda preliminare - Persona offesa dal reato - Notifica dell'avviso di fissazione - Impossibilità per il G.I.P. di procedere all'identificazione della persona offesa ovvero di richiederla al P.M. - Pretesa lesione del diritto di difesa - Manifesta infondatezza della questione. (*Cod. proc. pen., art. 419, comma primo; Costituzione, art. 24*).

N. 9 — Ordinanza 20 gennaio 1992 » 55

Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata - Periodo trascorso in stato di custodia cautelare nella forma degli arresti domiciliari - Valutazione ai fini della concessione del beneficio - Conseguente disparità di trattamento e prospettata violazione dei principi della funzione rieducativa della pena e dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali - Manifesta infondatezza della questione. (*Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 54, comma primo, sostituito dall'art. 18 della legge 10 ottobre 1986, n. 663; Costituzione, artt. 3, 27 e 111, comma primo*).

Processo penale - Procedimento davanti al Pretore - Parte offesa - Opposizione alla richiesta di archiviazione - Audizione delle parti in camera di consiglio - Omessa previsione - *Ratio* - Coerenza con la direttiva della «massima semplificazione» (contenuta nella delega legislativa per il nuovo codice di procedura penale). (*Legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2 n. 103*).

N. 95 — Sentenza 21 febbraio 1992 Pag. 649

Previdenza e assistenza sociale - Personale sanitario - Personale che ha optato per il trattamento di quiescenza nell'assicurazione generale obbligatoria - Diritto alla pensionabilità degli assegni a carattere fisso e continuativo - Decorrenza dal 1° gennaio 1989 (e non dal 1983, come previsto per il personale iscritto alla Cassa per le pensioni ai sanitari) - Ingiustificata disparità di trattamento - Non fondatezza della questione. (*Legge 27 ottobre 1988, n. 482, art. 2, comma quinto; Costituzione, art. 3*).

N. 96 — Sentenza 21 febbraio 1992 » 655

Università e istituzioni di alta cultura - Docenti universitari - Professori ordinari - Servizi prestati prima della nomina (come associati, ricercatori, assistenti, etc.) - Valutabilità nel limite massimo complessivo di otto anni - Asserita violazione dei principi di ragionevolezza, di proporzionalità della retribuzione e di efficienza della pubblica amministrazione - Non fondatezza della questione. (*D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 103, comma quinto; Costituzione, artt. 3, 36 e 97*).

N. 97 — Sentenza 21 febbraio 1992 » 661

Ambiente - Difesa del suolo - Direzione generale della difesa del suolo (istituita presso il ministero dei lavori pubblici) - Organizzazione, con decreto del Ministro dei lavori pubblici - Conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Toscana - Eccezione di inammissibilità, basata sull'assunto che il ricorso sia diretto a censurare la norma di legge, che costituisce il fondamento dell'atto regolamentare impugnato - Reiezione. (*Decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 ottobre 1990, n. 460; legge 18 maggio 1989, n. 183, art. 7, comma terzo; Costituzione, artt. 97, 117 e 118*).

N. 92 — Sentenza 21 febbraio 1992 Pag. 629

Processo penale - Giudizio abbreviato - Dissenso del P.M. sulla richiesta, per non decidibilità allo stato degli atti - Indicazione, da parte del G.I.P., di temi incompleti, per l'acquisizione di ulteriori informazioni (al fine della decisione sulla possibile definizione del processo allo stato degli atti) - Omessa previsione - Assunto contrasto con il principio di eguaglianza e con quello di legalità della pena - Inammissibilità della questione. (*Cod. proc. pen.*, artt. 438, 439 e 440; *Costituzione*, artt. 3 e 25).

Processo penale - Giudizio abbreviato - Instaurazione del rito speciale avente automatici effetti sulla determinazione della pena - Dipendenza da scelte discrezionali del P.M. - Esclusione - Possibili correttivi - Introduzione di un meccanismo di integrazione probatoria - Pluralità di scelte in materia - Sentenza additiva richiesta - Preclusione - Necessità e urgenza di uno specifico intervento legislativo.

N. 93 — Sentenza 21 febbraio 1992 » 639

Processo penale - Procedimento davanti al Pretore - Coimputati per reati concorrenti - Separazione dei procedimenti finalizzata alla definizione di alcuni con rito abbreviato - Preventiva audizione delle parti in ordine alla separazione - Esclusione - Denunciata violazione dei principi di eguaglianza (per diversità di disciplina rispetto ai procedimenti di competenza del Tribunale) e di soggezione del giudice soltanto alla legge - Inammissibilità della questione per difetto di rilevanza. (*Cod. proc. pen.*, art. 560; *Costituzione*, artt. 3 e 101).

N. 94 — Sentenza 21 febbraio 1992 » 643

Processo penale - Procedimento davanti al Pretore - Archiviazione - Opposizione della parte offesa - Audizione delle parti in camera di consiglio (come previsto per il procedimento davanti al Tribunale) - Omessa previsione - Assunta disparità di trattamento tra le parti offese nei due tipi di procedimento e nell'ambito dello stesso giudizio pretorile - Non fondatezza della questione. (*Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del cod. proc. pen.* - d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 -, art. 156, comma secondo; *Costituzione*, art. 3).

superiore a cinquecentomila lire - Fallimento fiscale - Illegittimità costituzionale. (*D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 97, comma terzo; Costituzione, art. 24*).

Fallimento - Morosità dell'imprenditore debitore d'imposta - Fallimento fiscale - Procedura - Garanzie difensive - Inadeguatezza - Violazione del diritto di difesa (con assorbimento di altri profili). (*D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 97, comma terzo; Costituzione, artt. 3 e 101*).

N. 90 — Sentenza 21 febbraio 1992 Pag. 615

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Costituzione di parti private - Intervento in giudizio di soggetto che non riveste la qualità di parte nel giudizio *a quo* - Inammissibilità.

Sanità pubblica - Personale sanitario delle UU.SS.LL. - Collocamento a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età - Possibilità di mantenimento in servizio, su richiesta, per conseguire il minimo di pensione, entro il limite del settantesimo anno di età - Esclusione - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (*D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, art. 53, comma primo; Costituzione, artt. 38, comma secondo, e 3*).

Pensioni - Effettività del diritto - Conseguimento del trattamento minimo di pensione - Necessaria garanzia - Conseguente prolungamento, a tal fine, dell'età lavorativa del dipendente. (*Costituzione, art. 38, comma secondo*).

Pensioni - Diritto al trattamento massimo - Garanzia - Scelta rimessa alla discrezionalità del legislatore.

N. 91 — Sentenza 21 febbraio 1992 » 619

Processo penale - Estinzione del reato - Utilizzazione degli atti del fascicolo del P.M. e del dibattimento - Questione di legittimità costituzionale - Eccezione di inammissibilità per omessa motivazione sulla rilevanza - Reiezione.

Processo penale - Proscioglimento prima del dibattimento - Estinzione del reato - Dichiarazione - Conoscenza e utilizzazione, a tal fine, da parte del giudice, di tutti gli atti contenuti nel fascicolo del P.M. e del dibattimento - Omessa previsione - Asserita violazione del principio della soggezione del giudice soltanto alla legge, nonché pretesa sottrazione allo stesso giudice del giudizio sull'azione penale, con disponibilità della decisione da parte del P.M. - Non fondatezza della questione. (*Cod. proc. pen., art. 469; Costituzione, artt. 3, 101 e 112*).

Pensioni - Pensione sociale diretta - Invalidi totali ultrasessantacinquenni - Condizioni reddituali richieste ai fini del conseguimento della pensione sociale - Diversità di trattamento tra soggetti la cui invalidità sia stata riconosciuta anteriormente o successivamente al compimento del sessantacinquesimo anno di età - Non fondatezza della questione. (D.L. 23 dicembre 1976, n. 850 - convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 1977, n. 29 -, art. 1; d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, art. 14-septies - introdotto con la legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33 -; legge 30 marzo 1971, n. 118 - di conversione del d.l. 30 gennaio 1971, n. 5 -, art. 19; d.lgs. 23 novembre 1988, n. 509, artt. 6 e 8; Costituzione, artt. 2, 3 e 38).

Pensioni - Pensione sociale diretta - Ultrasessantacinquenni divenuti invalidi - Condizioni reddituali per il riconoscimento della pensione sociale - Cumulo dei redditi personali con quelli del coniuge - Meccanismo differenziato di determinazione - Omessa previsione - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 26, come modificato dall'art. 3 del d.l. 2 marzo 1974, n. 30, convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 114, e dall'art. 3 della legge 3 giugno 1975, n. 160; Costituzione, artt. 3 e 38).

Pensioni - Pensione sociale diretta - Ultrasessantacinquenni divenuti invalidi - Condizioni reddituali per il riconoscimento della pensione sociale - Arbitraria parificazione a soggetti anziani non propriamente invalidi - Differenziazione del regime di cumulo nelle due ipotesi - Discrezionalità del legislatore - Necessità del suo intervento nel rispetto dei principi e criteri enunciati.

N. 89 — Sentenza 21 febbraio 1992 Pag. 607

Questione di legittimità costituzionale - Pretesa irrilevanza
- Eccezione di inammissibilità (dell'Avvocatura dello Stato)
- Reiezione.

Fallimento - Debitore di imposta imprenditore commerciale
- Fallimento fiscale per morosità del debitore di rate di imposte di importo superiore a lire cinquecentomila - Sopravvenuto mutamento del sistema economico-finanziario - Ragionevolezza del debito d'imposta nel limite prescritto, in relazione ai possibili e gravosi suoi effetti - Attuale carenza
- Conseguente necessaria rimeditazione della questione già decisa dalla Corte, con sentenza di rigetto (n. 215 del 1975).

Fallimento - Debitore di imposta imprenditore commerciale
- Morosità dell'imprenditore per rate di imposta di importo

N. 121 — Ordinanza 5 marzo 1992 Pag. 781

Processo penale - Indagini preliminari - Chiusura - Richiesta di archiviazione del P.M. - Termini - Ulteriori indagini da compiere - Ritenuta preclusione - Manifesta infondatezza della questione. (*Cod. proc. pen., art. 554, comma secondo; Costituzione, artt. 3 e 112*).

N. 122 — Ordinanza 5 marzo 1992 » 785

Processo penale - Indagini preliminari - Procedimento davanti al Pretore - Richiesta di ulteriori indagini (da parte del G.I.P.) - Inadempimento del P.M. - Possibilità che il giudice effettui, d'ufficio, le indagini - Omessa previsione - Manifesta inammissibilità della questione. (*Cod. proc. pen., art. 554, comma secondo; Costituzione, artt. 3, 97, comma primo, 101, comma secondo, e 112*).

Pronunce della Corte costituzionale - Sentenza additiva - Adozione - Limite - Soluzione costituzionalmente obbligata - Insussistenza nella specie.

N. 123 — Sentenza 16 febbraio 1992 » 789

Sanità pubblica - Assistenza e polizia veterinaria - Animali - Legge-quadro in materia di animali, di affezione e prevenzione del randagismo - Legislazione regionale e provinciale - Adeguamento ai principi della legge-quadro - Asserita lesione della competenza esclusiva in materia di patrimonio zootecnico attribuita alle Province di Trento e Bolzano - Non fondatezza della questione. (*Legge 14 agosto 1991, n. 281, art. 3, comma settimo; Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige, art. 8 n. 21*).

Animali - Legge-quadro in materia di animali, di affezione e prevenzione del randagismo - Contenuto e finalità generali - Estraneità alla materia «zootecnia» - Riferibilità alla materia sanitaria. (*Legge 14 agosto 1991, n. 281*).

Sanità pubblica - Legge-quadro in materia di animali, di affezione e prevenzione del randagismo - Illeciti e sanzioni amministrative - Abbandono, omessa iscrizione all'apposita anagrafe e omesso tatuaggio di animali - Asserita violazione della potestà regionale e provinciale a sanzionare illeciti amministrativi - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione. (*Legge 14 agosto 1991, n. 281, art. 5, commi primo, secondo e terzo; Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8 n. 21, e 16; Costituzione, artt. 117 e 118*).

tà della questione. (*Legge 25 novembre 1983, n. 649 - che converte in legge, con modificazioni, il d.l. 30 settembre 1983, n. 512 -, art. 2, comma secondo; Costituzione, artt. 3 e 53*).

Imposta sul reddito delle persone giuridiche (I.R.P.E.G.) - Imposta di conguaglio sugli utili distribuiti ai soci - Base imponibile - Detrazione degli utili attribuiti ai titolari di azioni ordinarie non residenti in Italia - Omessa previsione - Meccanismi correttivi - Pluralità di soluzioni - Scelta rimessa alla discrezionalità del legislatore.

N. 45 — Sentenza 22 gennaio 1992 Pag. 313

Reati militari - Insubordinazione con ingiuria - Configurabilità di tale reato anche se commesso per cause estranee al servizio ed alla disciplina militare, per la sola circostanza della «presenza di militari riuniti per servizio» - Applicazione del più severo trattamento sanzionatorio previsto dalla normativa speciale per i reati contro la disciplina militare - Prospettata irragionevolezza, con incidenza sul principio di democraticità dell'ordinamento militare - Non fondatezza della questione. (*Cod. pen. mil. pace, art. 199; Costituzione, artt. 3 e 52, ultimo comma*).

N. 46 — Ordinanza 22 gennaio 1992 » 319

Imposta di ricchezza mobile - Esenzioni - Indennità di fine rapporto - Esenzione dall'imposta solo per le indennità di ammontare non superiore ad un milione di lire - Assunta disparità di trattamento rispetto ad altre indennità ritenute esenti totalmente - Manifesta infondatezza della questione. (*D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 85, 87, comma primo, 89, commi terzo e quinto, e 90, commi secondo e terzo; Costituzione, artt. 3 e 53*).

N. 47 — Ordinanza 22 gennaio 1992 » 323

Processo penale - Udienza preliminare - Decreto che dispone il giudizio - Ritenuta impossibilità per il giudice di dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nella richiesta di rinvio a giudizio - Conseguente denunciata limitazione dell'esercizio della funzione giurisdizionale oltre i termini della stretta soggezione alla legge - Manifesta inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza. (*Cod. proc. pen., art. 429; Costituzione, art. 101, comma secondo*).

N. 18 — Sentenza 22 gennaio 1992 Pag. 101

Famiglia - Patrimonio familiare - Vincolo di indisponibilità dei beni costituenti il patrimonio, fino allo scioglimento del matrimonio (anche in mancanza di figli minori) - Ultrattività della norma (nonostante la riforma del diritto di famiglia) - Denunciata disparità di trattamento (rispetto al corrispondente nuovo istituto del fondo patrimoniale), con violazione del principio della parità morale e giuridica dei coniugi - Inammissibilità della questione. (*Legge 19 maggio 1975, n. 151, art. 227; cod. civ., artt. 167, comma secondo, 170 e 175, nella formulazione anteriore alla legge n. 151 del 1975; Costituzione, artt. 3 e 29, comma secondo*).

Famiglia - Patrimonio familiare - Conservazione a titolo transitorio, dopo la riforma del diritto di famiglia (legge n. 151 del 1975) - Richiesta di sentenza additiva, comportante sostanziale abrogazione dell'istituto - Molteplicità delle scelte in materia - Soluzione riservata alla insindacabile discrezionalità del legislatore.

N. 19 — Ordinanza 22 gennaio 1992 » 107

Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Prestazioni terapeutiche non erogabili in forma diretta o convenzionata - Obbligo per le regioni di fornirle in forma di rimborso spese - Omessa previsione - Manifesta inammissibilità della questione per difetto di rilevanza. (*Legge 23 ottobre 1985, n. 595, art. 3; Costituzione, art. 32*).

Pronunce della Corte costituzionale - Sentenza additiva - Richiesta del giudice *a quo*, pur in assenza di una soluzione (costituzionalmente) obbligata - Possibilità di soluzioni differenziate - Intervento riservato alla discrezionalità del legislatore.

N. 20 — Ordinanza 22 gennaio 1992 » 111

Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) - Esenzione dall'imposta - Mancata estensione alle pensioni privilegiate ordinarie spettanti ai militari in servizio effettivo - Prospettata disparità di trattamento rispetto alle pensioni privilegiate ordinarie spettanti ai militari di leva, con incidenza sul principio della capacità contributiva - Manifesta infondatezza della questione. (*D.P.R. 23 settembre 1973, n. 601, art. 34; Costituzione, artt. 3 e 53*).

Eguaglianza (principio di) - Pensioni - Pensioni privilegiate ordinarie, spettanti rispettivamente ai militari in servizio effettivo e ai militari di leva - Omogeneità delle situazioni poste a confronto - Insussistenza.

N. 21 — Ordinanza 22 gennaio 1992 Pag. 115

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Cumulo di trattamenti - Pensioni integrate - Conservazione dell'integrazione al minimo erogata alla data (1° ottobre 1983) di cessazione del diritto - Ritenuta esclusione - Pretesa disparità di trattamento rispetto ai titolari di un'unica pensione - Manifesta infondatezza della questione. (*D.L. 12 settembre 1983, n. 463 - convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638 -, art. 6, comma settimo; Costituzione, artt. 3 e 38*).

N. 22 — Ordinanza 22 gennaio 1992 » 119

Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Contribuenti in regime forfettario - Facoltà dell'amministrazione finanziaria di rettificare le dichiarazioni dei contribuenti - Accertamento induttivo dei ricavi operato sulla base di presunzioni - Asse-rita violazione del principio di capacità contributiva e di progressività dell'imposta - Manifesta infondatezza della questione. (*Legge 17 febbraio 1985, n. 17 - conversione del d.l. 19 dicembre 1984, n. 853 -, art. 2, comma ventinovesimo; Costituzione, art. 53, commi primo e secondo*).

Imposte e tasse in genere - Ricorso a presunzioni per l'accertamento dei ricavi del contribuente - Possibilità - Condizione.

Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Contribuenti in regime forfettario - Facoltà dell'amministrazione finanziaria di rettificare le dichiarazioni in base a presunzioni extra-contabili - Asse-rita arbitraria discriminazione dei lavoratori autonomi, con violazione dei diritti di difesa e al lavoro - Manifesta infondatezza della questione. (*Legge 17 febbraio 1985, n. 17 - conversione del d.l. 19 dicembre 1984, n. 853 -, art. 2, comma ventinovesimo; Costituzione, artt. 3, 4 e 24*).

N. 23 — Sentenza 22 gennaio 1992 » 125

Processo penale - Procedimenti speciali - Richiesta di giudizio abbreviato - Rigetto della richiesta da parte del giudice per le indagini preliminari - Sussistenza della decidibilità allo

Regione Siciliana - Partecipazioni azionarie - Società finanziarie regionali - Costituzione della «Finsicilia S.p.a.» - Nomina del Presidente della società - Attribuzione al Presidente della Regione (e non, invece, al Consiglio di amministrazione, secondo le regole generali del diritto civile) - Illegittimità costituzionale. (*Legge Regione Siciliana 19 giugno 1991, n. 39, art. 5, comma primo; Statuto speciale Regione Siciliana, artt. 14 e 17; cod. civ., art. 2380, comma quarto*).

Regione Siciliana - Partecipazioni azionarie - Società finanziarie regionali - Costituzione della «Finsicilia S.p.a.» - Presidente della società - Durata quinquennale della carica, con possibilità di conferma (e non, invece, triennale, secondo le regole civilistiche) - Illegittimità costituzionale. (*Legge Regione Siciliana 19 giugno 1991, n. 39, art. 5, comma secondo; Statuto speciale Regione Siciliana, artt. 14 e 17; cod. civ., art. 2383, comma secondo*).

Regione Siciliana - Partecipazioni azionarie - Società finanziarie regionali - Costituzione della «Finsicilia S.p.a.» - Direttore generale - Nomina, da parte del Presidente, prima che la società sia costituita - Illegittimità costituzionale. (*Legge Regione Siciliana 19 giugno 1991, n. 39, art. 5, comma terzo; Statuto speciale Regione Siciliana, artt. 14 e 17*).

Regione Siciliana - Partecipazioni azionarie - Società finanziarie regionali - Costituzione della «Finsicilia S.p.a.» - Amministratori e sindaci della società che non siano stati nominati dall'ente regionale - Revoca e sostituzione, da parte del Presidente della Regione - Illegittimità costituzionale. (*Legge Regione Siciliana 19 giugno 1991, n. 39, art. 6, comma quinto; Statuto speciale Regione Siciliana, artt. 14 e 17; cod. civ., art. 2458, comma secondo*).

N. 36 — Sentenza 22 gennaio 1992 Pag. 223

Regioni e Province autonome in genere - Interventi statali in materie di competenza regionale o provinciale - Carattere straordinario - Illegittimità - Esclusione.

Minori - Soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminali - Interventi e sostegno finanziario dello Stato a iniziative dirette alla tutela dei minori e a favorirne la crescita, la maturazione e la socializzazione - Erogazione di contributi ad enti locali, consorzi ed enti vari - Istituzione di un fondo triennale aggiuntivo - Assunta invasione nella sfera di competenza primaria delle Province autonome in materia di assistenza e beneficenza pubblica - Non fondatezza delle questioni. (*Legge 19 luglio 1991, n. 216, artt. 1 e 3; Statuto speciale Trentino-Alto Adige, artt. 8, 9, 16, 78, 79 e 80; legge 30 novembre 1989, n. 386, art. 5*).

stato degli atti - Verifica da parte del giudice del dibattimento - Possibilità che, all'esito del dibattimento, il giudice applichi la riduzione di pena (*ex art. 442, 2° comma, cod. proc. pen.*) - Omessa previsione - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (*Cod. proc. pen., artt. 438, 439, 440 e 442, combinato disposto; Costituzione, artt. 3 e 24*).

Processo penale - Procedimenti speciali - Richiesta di giudizio abbreviato - Decidibilità allo stato degli atti - Verifica - Attribuzione in via esclusiva al giudice per le indagini preliminari - Conseguenze sostanziali sulla misura della pena e sulla posizione dell'imputato - Insussistenza di controlli al riguardo da parte del giudice del dibattimento - Irragionevole limitazione del diritto di difesa dell'imputato.

Processo penale - Procedimenti speciali - Giudizio immediato - Richiesta di trasformazione in rito abbreviato - Rigetto da parte del giudice per le indagini preliminari - Sussistenza della decidibilità allo stato degli atti - Verifica da parte del giudice del dibattimento - Applicabilità, all'esito del dibattimento, della riduzione di pena (*ex art. 442, 2° comma, cod. proc. pen.*) - Omessa previsione - Illegittimità costituzionale *in parte qua* conseguenziale (*ex art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87*). (*Cod. proc. pen., art. 458, commi primo e secondo*).

Processo penale - Procedimenti speciali - Giudizio per decreto - Giudizio conseguente all'opposizione - Richiesta di giudizio abbreviato - Rigetto da parte del giudice per le indagini preliminari - Sussistenza della decidibilità allo stato degli atti - Verifica da parte del giudice del dibattimento - Applicabilità all'esito del dibattimento della riduzione di pena (*ex art. 442, 2° comma, cod. proc. pen.*) - Omessa previsione - Illegittimità costituzionale *in parte qua* conseguenziale (*ex art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87*). (*Cod. proc. pen., art. 464, comma primo*).

N. 24 — Sentenza 22 gennaio 1992 Pag. 133

Questione di legittimità costituzionale - Ordinanza del giudice *a quo* - Ecceputa sua contraddittorietà - Insussistenza nella specie - Ammissibilità della questione.

Questione di legittimità costituzionale - Processo penale - Divieto di testimonianza indiretta - Termine «testimoni» - Significato - Concorde e univoca interpretazione della norma da parte dei giudici chiamati ad applicarla - Conseguente vincolo per la Corte costituzionale. (*Cod. proc. pen., art. 195, comma quarto*).

Prova penale - Divieto di testimonianza indiretta - Termine «testimoni» - Significato restrittivo tecnico-formale - Esclusione (secondo la prevalente e concorde interpretazione della norma). (*Cod. proc. pen., art. 195, comma quarto*).

Prova penale - Testimonianza indiretta - Divieto per gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria - Natura eccezionale rispetto sia alla disciplina specifica (art. 195 cod. proc. pen.) sia alla regola generale sulla capacità a testimoniare (artt. 196-197 cod. proc. pen.) - Palese irragionevolezza.

Prova penale - Assunzione nella istruzione e nel dibattimento - Testimonianza indiretta - Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria - Divieto di deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni - Illegittimità costituzionale. (*Cod. proc. pen., art. 195, comma quarto; Costituzione, art. 3*).

Prova penale - Assunzione nella istruzione e nel dibattimento - Testimonianza indiretta - Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria - Divieto di deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni - Pretesa violazione dei principi della difesa in giudizio, dell'esercizio effettivo della giurisdizione penale e della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali - Assorbimento dei relativi profili nella dichiarazione di illegittimità (per violazione dell'art. 3 della Costituzione). (*Cod. proc. pen., art. 195, comma quarto; Costituzione, artt. 24, commi primo e secondo, 111, comma primo, e 112*).

Prova penale - Assunzione nella istruzione e nel dibattimento - Testimonianza indiretta - Dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria da testimoni - Divieto di ogni utilizzazione agli effetti del giudizio, attraverso testimonianza della stessa polizia giudiziaria - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (*Legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2 n. 31, secondo periodo; Costituzione, art. 3*).

Processo penale - Polizia giudiziaria - Informazioni assunte sul luogo e nell'immediatezza del fatto - Verbali relativi - Divieto di acquisizione al fascicolo del dibattimento anche in corso di sopravvenuta morte, infermità o irreperibilità del teste - Inutilità della richiesta di dichiarazione di illegittimità costituzionale (a seguito della caducazione del divieto di cui all'art. 195, comma quarto, del cod. proc. pen.). (*Cod. proc. pen., art. 500, comma quarto*).

Processo penale - Polizia giudiziaria - Atti assunti dalla stessa polizia - Divieto di lettura anche nei casi in cui ne sia divenuta impossibile la ripetizione - Inutilità della richiesta di dichiarazione di illegittimità costituzionale (a seguito della caducazione del divieto di cui all'art. 195, comma quarto, del cod. proc. pen.). (*Cod. proc. pen., art. 512*).

N. 25 — Sentenza 22 gennaio 1992 Pag. 149

Ordinanza di rimessione - Individuazione della questione - Mancata traduzione nel dispositivo con altrettanta chiarezza - Correzione. (*Cod. civ., art. 1168; cod. proc. civ., art. 705*).

Possesso - Tutela possessoria - *Ratio* - Conformità al principio di razionalità e alla garanzia del diritto di difesa e della proprietà privata. (*Cod. proc. civ., art. 705; Costituzione, artt. 3, 24 e 42*).

Possesso - Tutela possessoria - Ordine di reintegrazione sulla semplice notorietà del fatto - Limite al potere-dovere del giudice - Richiesta alla Corte di pronuncia implicante una non consentita deroga alle regole dei giudizi petitori - Inammissibilità della questione. (*Cod. civ., art. 1168*).

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Pregiudizialità della questione - Carattere strettamente servente rispetto all'oggetto del giudizio *a quo* - Esclusione - Fattispecie.

Possesso - Procedimento - Proprietario non possessore convenuto - Proposizione del giudizio petitorio - Subordinazione alla definizione della controversia possessoria e alla esecuzione della decisione, anche in caso di pregiudizio irreparabile al convenuto - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (*Cod. proc. civ., art. 705, comma primo; Costituzione, artt. 3 e 24, comma primo*).

Possesso - Tutela possessoria - Autonomia e *ratio* - Proposizione di un separato giudizio petitorio - Divieto - Violazione del principio di razionalità e della tutela giurisdizionale del convenuto - Illegittimità costituzionale.

Possesso - Tutela possessoria - Origine criminosa del possesso - Ordine di reintegrazione - Omessa attribuzione al giudice del giudizio possessorio di impedire che i reati siano portati a conseguenze ulteriori a danno del proprietario - Non fondatezza della questione. (*Cod. proc. pen., art. 55, comma primo; Costituzione, artt. 3, 24, comma primo, e 42*).

N. 26 — Sentenza 22 gennaio 1992 » 159

Impiegato degli enti locali - Indennità premio di servizio - Periodi di studio non universitario per il conseguimento del diploma di infermiere professionale (richiesto per la qualifica ricoperta) - Riscatto - Riconoscimento ai soli fini del trattamento di quiescenza, e non per la liquidazione dell'indennità premio di servizio - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (*Legge 8 marzo 1968, n. 152, art. 12; Costituzione, art. 3*).

- N. 27 — Sentenza 22 gennaio 1992 Pag. 163

Previdenza e assistenza sociale - Periodi di studio per il conseguimento del diploma di educazione fisica rilasciato dagli Istituti superiori di educazione fisica (I.S.E.F.) - Facoltà di riscatto - Omessa previsione - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (D.L. 2 marzo 1974, n. 30, art. 2-novies, comma primo, introdotto dalla legge di conversione 16 aprile 1974, n. 114; Costituzione, art. 3).

- N. 28 — Sentenza 22 gennaio 1992 » 167

Regione Friuli-Venezia Giulia - Sanità pubblica - Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali - Competenza regionale meramente attuativa in materia - Divieto di introdurre fattispecie normative non previste dalla legislazione statale. (*Statuto speciale Regione Friuli-Venezia Giulia*, art. 6).

Regione Friuli-Venezia Giulia - Sanità pubblica - Personale delle unità sanitarie locali - Dipendente vincitore di concorso - Aspettativa semestrale, senza assegni, prorogabile per un uguale periodo, con conservazione del posto occupato (prima del concorso) - Illegittimità costituzionale. (*Legge Regione Friuli-Venezia Giulia riapprovata il 26 febbraio 1991*, art. 3, comma secondo; *Statuto speciale Regione Friuli-Venezia Giulia*, art. 6; d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, art. 47).

- N. 29 — Sentenza 22 gennaio 1992 » 173

Processo penale - Sentenza di proscioglimento «perché il fatto non costituisce reato» - Procedimento a querela di parte - Condanna del querelante alle spese del procedimento anticipate dallo Stato - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (Cod. proc. pen. - 1930 -, artt. 382, comma primo, e 482, comma primo; Costituzione, art. 3).

Processo penale - Spese processuali - Responsabilità del querelante nel caso di proscioglimento dell'imputato - Eccezioni - *Ratio*.

- N. 30 — Sentenza 22 gennaio 1992 » 179

Regioni e Province autonome (in genere) - Indirizzo e coordinamento statale - Condizioni di esercizio della funzione - Corollari.

RACCOLTA UFFICIALE

DELLE

SENTENZE E ORDINANZE

DELLA

CORTE COSTITUZIONALE

VOLUME CII

1992

7
28

ROMA - PALAZZO DELLA CONSULTA
PIAZZA DEL QUIRINALE

N. 33 — Ordinanza 22 gennaio 1992 Pag. 201

Giudizio di accusa - Reati ministeriali - Regime previgente
- Esecuzione penale - Competenza della Corte costituzionale
- Limite. (*Legge 25 gennaio 1962, n. 20, artt. 31, 32 e 33*).

Giudizio di accusa - Provvedimenti della Corte costituzionale integrata - Esecuzione - Ipoteca legale disposta dalla Corte costituzionale integrata - Istanza di condannato in giudizio per la cancellazione dell'ipoteca - Difetto di giurisdizione della Corte costituzionale - Non luogo a provvedere.

N. 34 — Ordinanza 22 gennaio 1992 » 205

Processo penale - Richiesta di rinvio a giudizio - Possibilità di indicare il consenso preventivo del P.M. al giudizio abbreviato ovvero che tale consenso sia prestato successivamente alla richiesta di rinvio a giudizio o nel corso dell'udienza preliminare - Omessa previsione - Manifesta inammissibilità della questione per difetto di rilevanza. (*Cod. proc. pen., artt. 417, 438 e 439; Costituzione, artt. 3 e 24*).

N. 35 — Sentenza 22 gennaio 1992 » 209

Regione Siciliana - Ricapitalizzazione di enti creditizi con sede centrale nella Regione - Disegno di legge approvato dalla Assemblea regionale - Comunicazione al Commissario dello Stato oltre il termine prescritto dallo Statuto (a causa della festività del terzo giorno utile) - Manifesta infondatezza della questione. (*Legge Regione Siciliana 19 giugno 1991, n. 39; Statuto speciale Regione Siciliana, artt. 28 e 29*).

Regioni in genere - Potestà legislativa - Limite del «diritto privato» - Significato e portata - Deroghe della legislazione regionale alla disciplina civilistica - Possibilità - Condizione.

Regione Siciliana - Partecipazioni azionarie - Società finanziarie regionali - Costituzione della «Finsicilia S.p.a.» - Sottoscrizione del capitale sociale da parte della Regione - Asserito contrasto con le norme del codice civile in materia di costituzione delle società per azioni - Non fondatezza della questione. (*Legge Regione Siciliana 19 giugno 1991, n. 39, art. 4, comma secondo; Statuto speciale Regione Siciliana, artt. 14 e 17; cod. civ., art. 2247*).

Volontariato (attività di) - Legge-quadro - Istituzione e gestione di centri di servizio per le organizzazioni di volontariato - Onere finanziario - Fondi speciali presso le Regioni costituiti mediante contributi degli istituti di credito - Asserita lesione delle competenze e della autonomia finanziaria delle Province autonome - Non fondatezza della questione. (*Legge 11 agosto 1991, n. 266, art. 15, commi primo e secondo; Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8 nn. 1, 4, 25 e 29; 9 n. 10; e 16*).

Volontariato (attività di) - Legge-quadro - Istituzione di centri di servizio per le organizzazioni di volontariato - Onere finanziario - Fondi speciali costituiti presso le Regioni - Modalità - Disciplina con regolamento ministeriale - Asserita lesione delle competenze provinciali - Non fondatezza della questione. (*Legge 11 agosto 1991, n. 266, art. 15, comma terzo; Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8 nn. 1, 4, 25 e 29; 9 n. 10; e 16; legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, comma primo, lett. b*).

Volontariato (attività di) - Legge-quadro - Organizzazioni di volontariato - Registri generali - Istituzione e tenuta - Attribuzione alle Province - Mancata indicazione delle risorse finanziarie occorrenti - Asserita lesione dell'autonomia finanziaria della Provincia di Trento - Non fondatezza della questione. (*Legge 11 agosto 1991, n. 266, artt. 10, comma secondo, lett. c, d, e, g, e 6; Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige, titolo VI; Costituzione art. 81; legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 27; legge 14 giugno 1990, n. 158, art. 3, comma sesto*).

N. 76 — Ordinanza 17 febbraio 1992 Pag. 519

Processo penale - Procedimenti speciali - Giudizio abbreviato - Dissenso del P.M. - Sindacabilità - Omessa previsione - Conseguente inapplicabilità della diminuzione di pena ex art. 442 cod. proc. pen., qualora il giudice ritenga ingiustificato il mancato consenso - Denunciata disparità di trattamento tra imputato e P.M., nonché tra imputati nello stesso procedimento o per gli stessi reati, e rispetto alla disciplina del patteggiamento - Manifesta inammissibilità della questione per illegittimità dichiarata. (*Cod. proc. pen., artt. 438, 439, 440 e 442; Costituzione, artt. 3 e 25*).

N. 77 — Ordinanza 19 febbraio 1992 » 523

Sentenza n. 23 del 1992 - Errori materiali occorsi nel dispositivo - Necessità di procedere alla loro correzione. (*Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 21*).

Minori - Soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose - Interventi e sostegno finanziario dello Stato per iniziative assistenziali - Erogazione di contributi - Individuazione dei potenziali destinatari e ripartizione - Denuncia di violazione della sfera di competenza provinciale in materia di assistenza e beneficenza pubblica - Non fondatezza delle questioni. (*Legge 19 luglio 1991, n. 216, art. 2, commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto e settimo; Statuto speciale Trentino-Alto Adige, artt. 8, 9, 16, 78, 79 e 80*).

Minori - Soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose - Interventi statali a sostegno di iniziative assistenziali - Erogazione di contributi - Istituzione di un apposito fondo aggiuntivo - Assunta lesione dell'autonomia finanziaria provinciale, con violazione delle norme che prevedono la partecipazione delle Province alla ripartizione di fondi speciali - Non fondatezza delle questioni. (*Legge 19 luglio 1991, n. 216, artt. 2, commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto e settimo, e 3; Costituzione, art. 119; legge 30 novembre 1989, n. 386, art. 5*).

Minori - Soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose - Interventi statali a sostegno di iniziative assistenziali - Erogazione di contributi - Procedimento relativo - Sostegno a iniziative attivate nell'ambito dei territori provinciali - Preventiva intesa fra Stato e Province autonome - Omessa previsione - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (*Legge 19 luglio 1991, n. 216, art. 2, comma sesto*).

Minori - Soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose - Interventi a sostegno di iniziative assistenziali nell'ambito dei territori provinciali - Garanzie procedurali ispirate al principio di leale collaborazione - Necessità di intesa tra Stato e Province autonome.

Minori - Soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose - Interventi a sostegno di iniziative assistenziali - Concessione in uso gratuito di beni immobili, appartenenti alle Province autonome, ai destinatari dei contributi - Modalità della concessione - Illegittimità costituzionale. (*Legge 19 luglio 1991, n. 216, art. 6; Statuto speciale Trentino-Alto Adige, artt. 68 e 54, comma primo n. 4*).

Province autonome - Demanio e patrimonio - Beni immobili - Concessione in uso gratuito per il perseguimento di finalità di interesse provinciale - Possibilità - Condizioni e limiti posti da normativa statale - Contrasto con norme statutarie.

INDICE SOMMARIO

- N. 1 — Sentenza 20 gennaio 1992 Pag. 7
- Previdenza e assistenza sociale - Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (E.N.A.S.A.R.CO.) - Pensione di reversibilità - Coniuge superstite del pensionato deceduto - Diritto alla pensione - Esclusione in caso di matrimonio contratto dal pensionato in età superiore ai settantadue anni e di durata inferiore ai due anni - Illegittimità costituzionale. (*Legge 2 febbraio 1973, n. 12, art. 20, comma quinto; Costituzione, artt. 3, 29 e 38*).
- Famiglia - Tutela - Vincolo matrimoniale - Libertà di scelta - Attinenza ai diritti essenziali della persona - Condizionamenti indiretti, ancorché imposti in origine dall'ordinamento - Esclusione. (*Costituzione, art. 29*).
-
- N. 2 — Sentenza 20 gennaio 1992 » 11
- Locazione di immobili urbani - Morosità del conduttore - Pagamento dei canoni scaduti - Sanatoria della morosità - Esclusione della risoluzione del contratto - Applicabilità nel procedimento sommario per convalida di sfratto e non nell'ordinario giudizio di risoluzione per inadempimento - Pretesa ingiustificata disparità di trattamento tra conduttori morosi - Non fondatezza della questione. (*Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 55; Costituzione, art. 3*).
-
- N. 3 — Sentenza 20 gennaio 1992 » 17
- Previdenza e assistenza sociale - Minori ciechi assoluti con ulteriore minorazione (non deambulanti e/o non autosufficienti) - Previsione per essi (dal gennaio 1989 al novembre 1990) della sola indennità di accompagnamento - Trattamento complessivamente inferiore a quello riconosciuto ai minori ciechi «parziali» (c.d. «ventesimisti») invalidi (che possono cumulare l'indennità di accompagnamento con la pensione) - Non fondatezza della questione. (*Legge 21 novembre 1988, n. 508, art. 5; Costituzione, artt. 3 e 38*).

N. 37 — Sentenza 22 gennaio 1992 Pag. 235

Forze armate - Militare sottoposto a procedimento disciplinare - Adeguata tutela - Diritto alla difesa - Garanzie relative alla indipendenza e imparzialità della difesa - Necessità. (*Legge 11 luglio 1978, n. 382, art. 15*).

Forze armate - Ordinamento - Garanzia che esso si uniformi allo spirito democratico della Repubblica - Attuazione nell'area dei procedimenti disciplinari. (*Costituzione, art. 52, comma terzo*).

Forze armate - Militare sottoposto a procedimento disciplinare - Facoltà di indicare come difensore un altro militare non appartenente all'«ente» nel quale egli presta servizio - Omessa previsione - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (*Legge 11 luglio 1978, n. 382, art. 15, comma secondo; Costituzione, artt. 24 e 97*).

N. 38 — Sentenza 22 gennaio 1992 » 245

Programmazione - Trasporti - Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto - Legge istitutiva - Applicabilità in linea generale alle province autonome - Possibile deduzione, in via interpretativa, che singole disposizioni non si riferiscono alle regioni o alle province autonome. (*Legge 4 giugno 1991, n. 186*).

Programmazione - Trasporti - Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto - Emanazione di direttive per coordinare la programmazione del settore con quella economica generale - Asserita lesione di competenze delle province autonome - Non fondatezza della questione. (*Legge 4 giugno 1991, n. 186, art. 2, comma primo, lett. a; Statuto speciale Trentino-Alto Adige, artt. 8 nn. 5, 17 e 18; 14, comma primo; e 16, comma primo*).

Programmazione - Trasporti - Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto - Emanazione di direttive per coordinare e semplificare le procedure e l'azione di enti ed amministrazioni del settore, nonché per garantire l'attuazione del piano generale dei trasporti - Asserita lesione di competenze delle province autonome - Non fondatezza della questione. (*Legge 4 giugno 1991, n. 186, art. 2, comma primo, lett. b; Statuto speciale Trentino-Alto Adige, artt. 8 nn. 5, 17 e 18; 14, comma primo; e 16, comma primo*).

Programmazione - Trasporti - Definizione degli schemi di convenzione relativi ai «progetti integrati» nel settore - Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto - Potere di direttiva - Necessità di previa intesa con le Province autonome di Trento e di Bolzano - Omessa previsione espressa - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione. (*Legge 4 giugno 1991, n. 186, art. 2, comma primo, lett. c; Statuto speciale Trentino-Alto Adige, artt. 8 nn. 5, 17 e 18; 14, comma primo; e 16, comma primo*).

Regioni a statuto speciale - Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige - Inderogabilità da parte delle leggi ordinarie e applicabilità, pur in mancanza di espresso richiamo legislativo. (*D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, art. 20*).

Programmazione - Trasporti - Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto - Aggiornamenti del piano generale dei trasporti - Necessità di previa intesa con le Province autonome di Trento e di Bolzano - Omessa previsione espressa - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione. (*Legge 4 giugno 1991, n. 186, art. 2, comma primo, lett. i; Statuto speciale Trentino-Alto Adige, artt. 8 nn. 5, 17 e 18; 14, comma primo; e 16, comma primo*).

Trasporti - Adeguamento e coordinamento, con il piano generale dei trasporti, di piani e programmi delle Province autonome incidenti nel settore - Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto - Emanazione di direttive - Necessità di previa intesa con le Province autonome - Omessa previsione - Illegittimità costituzionale in parte qua. (*Legge 4 giugno 1991, n. 186, art. 2, comma primo, lett. e e h; Statuto speciale Trentino-Alto Adige, artt. 8 nn. 5, 17 e 18; 14, comma primo; 16, comma primo; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, art. 20*).

Programmazione - Trasporti - Conformità, al piano generale dei trasporti, dei piani e programmi delle Province autonome incidenti nel settore - Valutazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto - Emissione di parere negativo - Sospensione di efficacia dei piani e dei relativi provvedimenti attuativi, nonché dei finanziamenti pubblici per le opere previste - Illegittimità costituzionale. (*Legge 4 giugno 1991, n. 186, art. 2, comma primo, lett. m, quarta e quinta proposizione; Statuto speciale Trentino-Alto Adige, artt. 8 nn. 5, 17 e 18; 14, comma primo; 16, comma primo*).

Programmazione - Trasporti - Politica tariffaria e disciplina in materia di contributi a soggetti pubblici e privati - Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto - Emanazione di direttive concernenti iniziative legislative e regolamentari - Asserita lesione delle competenze delle Province autonome di Trento e di Bolzano - Non fondatezza della questione. (*Legge 4 giugno 1991, n. 186, art. 2, comma primo, lett. g; Statuto speciale Trentino-Alto Adige, artt. 8 nn. 5, 17 e 18; 14, comma primo; 16, comma primo*).

Programmazione - Trasporti - Attività di ricerche e studi dell'istituto superiore dei trasporti - Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto - Formulazione di proposte - Asserita lesione di competenze delle Province autonome di Trento e di Bolzano - Non fondatezza della questione. (*Legge 4 giugno 1991, n. 186, art. 2, comma primo, lett. n; Statuto speciale Trentino-Alto Adige, artt. 8 nn. 5, 17 e 18; 14, comma primo; 16, comma primo*).

N. 39 — Sentenza 22 gennaio 1992 Pag. 265

Regione Siciliana - Trasporto - Albo nazionale degli auto-trasportatori di cose per conto terzi - Contributi di iscrizione - Attribuzioni relative alla loro riscossione - Avocazione alla Regione (con circolare dell'Assessorato del turismo, comunicazioni e trasporti) - Ricorso del Presidente del Consiglio per conflitto di attribuzione - Eccezione di inammissibilità per mancata impugnazione di precedente norma (della legge di bilancio) - Reiezione. (*Legge Regione Siciliana 26 gennaio 1991, n. 6*).

Bilancio regionale - Natura di documento contabile - Conseguenze - Iscrizione di entrate nel bilancio - Irrilevanza ai fini della decorrenza del termine per la proposizione del conflitto di attribuzione.

Regione Siciliana - Trasporto - Albo nazionale degli auto-trasportatori di cose per conto terzi - Contributi di iscrizione all'albo - Attribuzioni relative alla loro riscossione - Avocazione alla Regione (con circolare dell'Assessorato del turismo, comunicazioni e trasporti) - Ricorso del Presidente del Consiglio per conflitto di attribuzione - Spettanza allo Stato di dette attribuzioni - Annullamento del provvedimento impugnato. (*Circolare dell'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti della Regione Siciliana 31 dicembre 1990, n. 8588; Statuto speciale Regione Siciliana, art. 17*).

N. 40 — Sentenza 22 gennaio 1992 Pag. 271

Regione Trentino-Alto Adige - Materia creditizia - Riparto di competenze tra Stato e Regione - Sopravvenuta normazione C.E.E. - Ininfluenza su tale riparto. (*Statuto speciale Trentino-Alto Adige, art. 5 n. 3; d.P.R. 26 marzo 1977, n. 234, art. 3; d.P.R. 27 giugno 1985, n. 350, art. 1).*

Credito - Credito fondiario, edilizio e alle opere pubbliche - Revisione della normativa statale in materia - Attribuzione di specifiche competenze al Ministro del tesoro e alla Banca d'Italia - Lamentata violazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige e di norme di attuazione statutaria - Ritenuta applicabilità delle disposizioni impugnate anche agli enti creditizi della Regione - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione. (*Legge 6 giugno 1991, n. 175, artt. 2, comma secondo, 3, commi secondo e terzo, e 25, comma primo; Statuto speciale Trentino-Alto Adige, artt. 5 n. 3, e 16, comma primo; d.P.R. 26 marzo 1977, n. 234, art. 3, commi primo e terzo).*

Regioni a statuto speciale e Province autonome - Competenze legislative ad esse spettanti - Clausola di salvaguardia - Mancata espressa previsione in leggi statali - Possibilità di desumere, in via interpretativa, dalle stesse leggi la volontà di rispettare le attribuzioni regionali (o provinciali).

Interpretazione - Interpretazione di leggi statali - Principio di conservazione - Preferenza dell'interpretazione suscettibile di preservare la validità della disciplina oggetto di impugnativa (in via principale).

N. 41 — Sentenza 22 gennaio 1992 » 281

Competenza penale - Competenza per materia - Reati tributari - Competenza del Tribunale (*ex legge n. 516 del 1982*) stabilita in deroga alla disciplina del codice - Mantenimento in vigore - Asserita difformità dai criteri dettati in materia dalla legge delega - Non fondatezza della questione. (*Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale - d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 -, art. 210; Costituzione, artt. 76 e 77, in relazione all'art. 2 n. 12 della legge 16 febbraio 1987, n. 81).*

Processo penale - Delega legislativa al Governo - Direttiva per l'abrogazione di preesistenti discipline speciali in materia di riparto delle competenze - Insussistenza. (*Legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2 n. 12).*

N. 42 — Sentenza 22 gennaio 1992 Pag. 287

Costituzione in giudizio - Termine - Perentorietà. (*Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 25; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 3*).

Capacità contributiva - Principi costituzionali - Significato e corollari - Applicazioni particolari. (*Costituzione, art. 53*).

Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) - Indennità di buonuscita E.N.P.A.S. - Assoggettabilità all'imposta per le quote riferibili a periodi e servizi riscattati (con onere a totale carico dell'interessato) - Ingiustificata diversità di regime impositivo rispetto alla parte dell'indennità di buonuscita connessa a periodi di effettivo servizio ed alle indennità percepite in base a contratti di assicurazione sulla vita - Non fondatezza della questione. (*Legge 26 settembre 1985, n. 482, art. 2; Costituzione, art. 53*).

N. 43 — Sentenza 22 gennaio 1992 » 297

Sanità pubblica - Unità sanitarie locali - Regione Toscana - Nomine di commissari straordinari - Potere esercitato in sostituzione di organi regionali - Non spettanza al Commissario del Governo presso la Regione - Annullamento dei provvedimenti impugnati. (*Provvedimenti del Commissario del Governo presso la Regione Toscana, 26 giugno 1991*).

Regioni in genere - Poteri statali sostitutivi nei confronti delle Regioni - Attribuzione ad organi di governo - Commissari governativi presso le regioni a statuto ordinario - Titolarità di poteri sostitutivi - Dichiarazione di illegittimità costituzionale - Ulteriore adozione di atti sostitutivi da parte dell'organo - Esclusione - Conseguente annullamento di atti impugnati in sede di conflitto di attribuzione. (*D.L. 6 febbraio 1991, n. 35 - convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1991, n. 111 -, art. 1, comma ottavo*).

N. 44 — Sentenza 22 gennaio 1992 » 303

Imposta sul reddito delle persone giuridiche (I.R.P.E.G.) - Imposta di conguaglio sugli utili distribuiti ai soci - Base imponibile - Detrazione degli utili attribuiti ai titolari delle azioni al portatore, e non anche degli utili attribuiti ai titolari di azioni ordinarie non residenti in Italia - Denunciata discriminazione fra azionisti, nonché fra società (con soci residenti e non), con duplicazione di imposta - Inammissibili-

Difesa del suolo - Opere relative e attività conoscitive dello Stato, delle autorità di bacino e delle Regioni - Adozione di atti di indirizzo e coordinamento - Previsione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri - Ricorso per conflitto di attribuzione della Provincia di Trento - Non spettanza allo Stato del potere contestato - Annullamento parziale dell'atto impugnato. (*D.P.C.M. 1° marzo 1991, art. 3, commi secondo e terzo*).

Regioni e Province autonome (in genere) - Indirizzo e coordinamento statale - Previsione con specifico atto legislativo - Necessità - Distinzione dalle norme che individuano l'organo (governativo) competente a deliberare gli atti di indirizzo e coordinamento. (*Legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 2, comma terzo*).

N. 31 — Sentenza 22 gennaio 1992 Pag. 187

Università - Professori associati - Giudizi di idoneità per l'inquadramento - Titolari di assegni di formazione scientifica e didattica - Mancata inclusione tra le categorie da ammettere in via transitoria ai giudizi di idoneità - Assunta disparità di trattamento rispetto ai tecnici laureati, ai medici interni ed ai contrattisti universitari - Non fondatezza della questione. (*Legge 21 febbraio 1980, n. 28, art. 5, comma terzo n. 3; d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 50 n. 3; Costituzione, art. 3*).

N. 32 — Sentenza 22 gennaio 1992 » 193

Titoli di credito - Emissione di assegni a vuoto - Disciplina transitoria - Improcedibilità dell'azione penale e sospensione del procedimento penale, in caso di pagamento degli assegni e accessori nel termine di novanta giorni - Non decorrenza dello stesso termine, per il fallito, dalla data di chiusura del fallimento e del rientro *in bonis* - Omessa previsione - Assunta disparità di trattamento, con lesione del diritto di difesa - Inammissibilità della questione. (*Legge 15 dicembre 1990, n. 386, art. 11, commi primo e secondo; Costituzione, artt. 3 e 24*).

Fallimento - Conseguenze penalistiche della dichiarazione di fallimento - Nuovo assetto - Necessità di diverso bilanciamento tra esigenze della *par condicio creditorum* e tutela del fallito - Valutazione discrezionale del legislatore.